



CONFINDUSTRIA

CONFINDUSTRIA

PROPOSTE DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E NORMATIVA

MAGGIO 2013

INDICE

AMBIENTE

EDILIZIA, INFRASTRUTTURE E PAESAGGIO

APPALTI PUBBLICI

LAVORO E PREVIDENZA

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

TUTOR D'IMPRESA E CERTEZZA DEI TEMPI DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

FISCO

AGENZIE PER LE IMPRESE

AMBIENTE

Gestione delle acque sotterranee emunte

Possibilità di utilizzare le acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito o, in alternativa, di immetterle in corpi idrici superficiali o in fognatura previo trattamento depurativo

Assimilazione alle acque reflue industriali delle acque di falda convogliate tramite un sistema stabile di collettamento

Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza

Semplificazione e velocizzazione delle attività di bonifica o di messa in sicurezza per assicurare, da un lato, effettiva protezione degli interessi generali, dall'altro, la realizzazione di nuovi investimenti con tempistiche compatibili con la programmazione industriale

Terre e rocce da scavo – Cantieri di minori dimensioni

Proporzionalità degli adempimenti

Valutazione di impatto ambientale per le attività di bonifica

Possibilità di esclusione dalla VIA per le opere di carattere temporaneo e per quelle necessarie ai fini dell'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica

Rifiuti - Procedure semplificate

Aggiornamento del DM 5 febbraio 1998

Interpretazione autentica sulla fine dello stato di rifiuto

La cessazione dello status di rifiuto è determinata dalle attività di recupero individuate nei DM sulle procedure semplificate o nelle autorizzazioni ordinarie rilasciate caso per caso

Potenziamento delle autorizzazioni di carattere generale

Estensione dell'ambito applicativo delle autorizzazioni di carattere generale

Emissioni in atmosfera - eliminazione dell'obbligo di comunicazione di modifica non sostanziale

Garanzie finanziarie e assicurative per le imprese con certificazione ambientale

Albo Gestori Ambientali

Rivisitazione della normativa per assicurare l'allineamento con la disciplina europea e ridurre il carico burocratico che grava sulle imprese

Art. xxx

(Gestione delle acque sotterranee emunte).

1. L'articolo 243 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

«Art. 243. – (Gestione delle acque sotterranee emunte). – 1. Nei casi in cui le acque di falda contaminate determinano una situazione di rischio sanitario, oltre all'eliminazione della fonte di contaminazione ove possibile ed economicamente sostenibile, devono essere adottate misure di attenuazione della diffusione della contaminazione conformi alle finalità generali e agli obiettivi di tutela, conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti dalla parte terza.

2. Gli interventi di conterminazione fisica o idraulica con emungimento e trattamento delle acque di falda contaminate sono ammessi solo nei casi in cui non è altrimenti possibile eliminare, prevenire o ridurre a livelli accettabili il rischio sanitario associato alla circolazione e alla diffusione delle stesse. Nel rispetto dei principi di risparmio idrico di cui al comma 1, in tali evenienze deve essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito stesso o ai fini di cui al comma 6.

3. Ove non si proceda ai sensi dei commi 1 e 2, l'immissione di acque emunte in corpi idrici superficiali o in fognatura deve avvenire previo trattamento depurativo da effettuare presso un apposito impianto di trattamento delle acque di falda o presso gli impianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti e in esercizio in loco, che risultino tecnicamente idonei.

4. Le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di tali acque con il punto di immissione delle stesse, previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla parte terza.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 104, ai soli fini della bonifica delle acque sotterranee, è ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte. Il progetto previsto all'articolo 242 deve indicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche quali-quantitative delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di messa in sicurezza della porzione di acquifero interessato dal sistema di estrazione/reimmissione. Le acque emunte possono essere reimmesse, anche mediante reiterati cicli di emungimento e reimmissione, nel medesimo acquifero ai soli fini della bonifica dello stesso, previo trattamento in un impianto idoneo che ne riduca in modo effettivo la contaminazione, e non devono

La norma proposta riprende i contenuti di disposizioni presenti in DDL approvati dal Governo o dai rami del Parlamento nella scorsa legislatura (DDL semplificazioni-bis - AC 5610 e DDL 4240). La disposizione prevede che l'emungimento delle acque con conseguente scarico in corpo idrico superficiale è una soluzione praticabile solo ove non sia possibile riutilizzare le acque in un ciclo industriale o per il riciclo delle stesse in falda a scopo di bonifica. Le acque emunte, convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di dette acque con il punto di immissione delle stesse, previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla parte terza del Codice dell'ambiente. Si prevede, altresì, che in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 104 dello stesso Codice, ai soli fini della bonifica delle acque sotterranee, è ammessa, la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte. Le acque emunte possono essere reimmesse, anche mediante reiterati cicli di emungimento e di reimmissione, nel medesimo acquifero ai soli fini della bonifica dello stesso, previo trattamento in un impianto idoneo che ne riduca in modo effettivo la contaminazione. Al comma 6 della disposizione si ritiene opportuno eliminare, rispetto alle versioni contenute nei citati DDL, il riferimento al criterio della determinazione in

<p><i>contenere altre acque di scarico né altre sostanze.</i></p> <p><i>6. In ogni caso le attività di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 devono garantire un'effettiva riduzione dei carichi inquinanti immessi nell'ambiente; a tal fine i valori limite di emissione degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque di falda contaminate emunte sono determinati in massa.»</i></p>	<p>massa dei valori limiti di emissione. Ciò al fine di allineare la nuova disciplina alle previsioni del Codice dell'ambiente riguardanti le acque reflue industriali, posto che le autorizzazioni agli scarichi sono disciplinate/espresse in concentrazione. Peraltro, negli impianti di trattamento acque di falda situati in siti di ridotte dimensioni è tecnicamente complesso individuare un limite espresso in massa</p>
<p style="text-align: center;">Art. xxx</p> <p style="text-align: center;"><i>(Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza)</i></p> <p>1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 239, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <i>« al fine di prevenire, eliminare e ridurre i rischi sanitari causati dalla contaminazione. Resta fermo l'obbligo di provvedere alla riparazione dell'eventuale danno ambientale residuo a carico del responsabile della contaminazione, ai sensi e per gli effetti della parte sesta»;</i></p> <p>b) all'articolo 240, comma 1:</p> <p>01) alla lettera c), dopo le parole «matrici ambientali,» inserire le seguenti: «comunque superiori alle relative concentrazioni soglia di contaminazione,»;</p> <p>1) alla lettera n), le parole: <i>«con attività in esercizio»</i> sono sostituite dalle seguenti <i>« ad esclusione di quelli con destinazione urbanistica ad uso residenziale, verde pubblico, agricolo e terziario,»;</i></p> <p>2) alla lettera o), dopo le parole: <i>«in modo definitivo le fonti inquinanti»</i> sono inserite le seguenti: <i>«, ivi compresi rifiuti stoccati,»;</i> dopo le parole: «per le persone e per l'ambiente» sono inserite le seguenti: «, qualora si dimostri che, nonostante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili e a ridotto impatto ambientale, non sia possibile la rimozione delle fonti» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <i>«Nel caso in cui la fonte inquinante sia costituita da rifiuti si applicano le norme tecniche, finanziarie e amministrative e le garanzie previste dalla normativa vigente per il controllo e per la gestione delle discariche dopo la chiusura»;</i></p> <p>c) all'articolo 242:</p>	<p>La norma proposta riprende in parte i contenuti di disposizioni presenti in DDL presentati nella scorsa legislatura (DDL semplificazioni-bis - AC 5610 e DDL 4240).</p> <p>In particolare, la disposizione ha lo scopo di chiarire che tutti gli interventi disciplinati dal titolo V del d.lgs. n. 152/06 hanno l'obiettivo di tutelare la salute: prevenire, eliminare e ridurre i rischi sanitari derivanti dalla contaminazione.</p> <p>Per quanto riguarda le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), viene allineata la relativa disciplina alla definizione di "sito non contaminato" di cui all'art. 240, lettera f) del Codice dell'ambiente. Il legislatore, infatti, ha individuato le CSC quali "valori di attenzione" al superamento dei quali è necessario effettuare la caratterizzazione e l'analisi di rischio del sito per valutarne l'eventuale stato di contaminazione; se tali valori non vengono superati il sito non solo non è considerato "contaminato", ma neanche "potenzialmente contaminato". Le CSC, dunque, sono dei valori che per il</p>

01) dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

«2bis. La rilevazione dei valori di fondo è effettuata dall'ARPA territorialmente competente. Ove tale rilevazione non venga resa disponibile entro 60 giorni dalla presentazione del piano di caratterizzazione, si ritengono valide le rilevazioni dei valori di fondo effettuate, in contraddittorio con l'ARPA, dal soggetto procedente. Le rilevazioni sono effettuate sulla base della normativa tecnica vigente e presentate nel corso delle attività di cui al presente articolo.»

1) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. I progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica devono essere presentati completi di tutti gli elaborati progettuali relativi alle opere e alle attività previste dagli stessi. Al fine di accelerare le procedure di approvazione degli interventi disciplinati dal presente titolo, l'analisi di rischio e i progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica possono essere presentati, con le modalità di cui al periodo precedente, congiuntamente alla presentazione dei risultati della caratterizzazione e in coerenza con la stessa»;

2) al comma 9, il terzo periodo è soppresso;

2-bis) il comma 13 è sostituito con il seguente:

«13. La procedura di approvazione degli elaborati progettuali relativi al procedimento di bonifica si svolge in conferenza di servizi convocata dalla Regione e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, le autorizzazioni e le concessioni per la realizzazione degli interventi previsti, ivi compresi quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione. La relativa documentazione può essere eventualmente anticipata in formato elettronico e deve pervenire ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza. Ove la procedura di approvazione richieda, in tutto o in parte, la valutazione di impatto ambientale o il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio degli impianti, la conferenza dei servizi deve essere integrata mediante la convocazione di almeno un rappresentante per ciascun organo competente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale, al fine di garantirne la partecipazione. Il provvedimento approvato in sede di conferenza di servizi integrata sostituisce

legislatore garantiscono un'adeguata tutela della salute e dell'ambiente. Si segnala a questo proposito che nel Protocollo operativo dell'accordo di programma di Porto Marghera del 13 gennaio 2013 viene sancito che, qualora l'analisi di rischio dia valori di CSR inferiori alle CSC l'obiettivo di bonifica rimane quello fissato per le CSC.

La disposizione modifica anche la definizione di "messa in sicurezza operativa" limitandola all'insieme degli interventi eseguiti in un sito, **ad esclusione di quelli con destinazione urbanistica ad uso residenziale, verde pubblico, agricolo e terziario.**

Per quanto riguarda la rilevazione dei valori di fondo, si prevede una disciplina operativa nelle more dell'accertamento da parte dell'autorità competente.

La norma inoltre ha lo scopo di velocizzare le procedure di approvazione della conclusione dei progetti di messa in sicurezza e bonifica imponendo all'interessato di presentare l'**analisi di rischio** dei progetti contestualmente ai risultati della caratterizzazione effettuata sul sito.

La proposta normativa pone poi **sullo stesso piano gli interventi di messa in sicurezza operativa, messa in sicurezza permanente e bonifica**: tutti sono parimenti finalizzati a tutelare la salute. Ciò che continua a differenziare detti interventi sono gli obblighi che restano in capo al titolare/gestore dell'area. In particolare, la messa in sicurezza operativa e la messa in sicurezza permanente impongono una continua verifica delle misure di tutela della salute

la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale. Ove alla conferenza di servizi non abbiano preso parte i soggetti competenti in materia di valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale, ove richieste, il provvedimento rilasciato dalle amministrazioni ordinariamente competenti ai sensi del presente articolo non comprende l'approvazione della procedura di valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale che potranno essere acquisite successivamente. Compete alla Provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica. Qualora la Provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di adozione, al rilascio provvede la Regione entro i successivi 30 giorni.»

3) dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

«13-bis. Nei siti contaminati, in attesa degli interventi di bonifica e di riparazione del danno ambientale, possono essere effettuati tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di infrastrutturazione primaria e secondaria, nonché quelli richiesti dalla necessità di adeguamento a norme di sicurezza e, più in generale, tutti gli altri interventi di gestione degli impianti e del sito funzionali e utili all'operatività degli impianti produttivi e allo sviluppo della produzione. La realizzazione di tali interventi deve essere preventivamente comunicata all'autorità titolare del procedimento di bonifica al fine di verificare che tali interventi non pregiudichino in alcun modo gli obiettivi di tutela sanitaria e di riparazione delle acque»;

d) dopo l'articolo 242 è inserito il seguente:

«Art. 242-bis. – (Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza).

1. L'operatore interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo, con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazioni di soglia di contaminazione, e di eliminazione dei rischi sanitari derivanti da acque di falda contaminate, può presentare, di propria iniziativa, all'amministrazione competente il progetto completo degli interventi programmati e dei relativi elaborati tecnici esecutivi, corredato della necessaria documentazione, comprensiva del piano di caratterizzazione e dei dati risultanti dall'esecuzione dello stesso, facendo istanza di potere procedere ai lavori come da progetto. Nell'istanza è indicato il cronoprogramma di svolgimento dei lavori e ad essa è allegata la documentazione tecnica, dalla quale risulti la non interferenza del progetto di riutilizzo dell'area con gli eventuali interventi di bonifica della falda. L'operatore è responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni forniti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo

interna ed esterna al sito tramite attività di monitoraggio.

Al fine di accelerare il più possibile l'attuazione degli interventi si prevede che la **conferenza dei servizi** per l'approvazione dei progetti riguardanti la bonifica sia integrata con tutte le autorità chiamate a rilasciare le autorizzazioni puntuali per la realizzazione degli impianti necessari all'attuazione degli interventi, ivi comprese la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale (si vedano anche le modifiche proposte all'art. 252 del Codice dell'ambiente).

La proposta introduce una nuova disposizione con la quale **si attribuisce all'operatore interessato ad effettuare a proprie specie interventi di bonifica del suolo comportanti la riduzione della contaminazione ad un livello uguale od inferiore ai livelli di soglia, la facoltà di presentare all'amministrazione competente il progetto completo degli interventi programmati nonché dei relativi elaborati tecnici unitamente al crono programma di svolgimento dei lavori.** L'Amministrazione provvede, acquisendo in Conferenza dei servizi i pareri, i nullaosta e le autorizzazioni delle amministrazioni competenti, entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza. Trascorso tale termine, in mancanza di rigetto motivato l'operatore può avviare le operazioni di bonifica. Rispetto alle previsioni contenute nei citati DDL, si propone di integrare la disposizione per assicurare esiti e

21 della legge n. 241 del 1990.

2. L'amministrazione competente provvede sull'istanza, acquisendo mediante conferenza di servizi i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni delle amministrazioni competenti ad autorizzare i singoli interventi e attività previsti dal progetto di bonifica, eventualmente fissando prescrizioni operative, entro novanta giorni dalla data della sua presentazione. Trascorso tale termine, ove non sia intervenuto il rigetto motivato dell'istanza, il progetto si intende approvato e le operazioni di bonifica possono essere avviate nel rispetto della normativa applicabile. L'operatore informa l'autorità competente della data di avvio dei lavori e della loro esecuzione nei termini e nei modi indicati nel cronoprogramma, al fine di consentire i controlli in corso di esecuzione.

3. Alla ultimazione degli interventi, l'operatore esegue a propria cura e spese un piano di caratterizzazione, approvato ai sensi del comma 2, dandone preventiva comunicazione all'ARPA territorialmente competente al fine delle necessarie verifiche e controlli. L'ARPA procede alla validazione dei dati della caratterizzazione entro sessanta giorni dalla ricezione degli stessi e dà comunicazione dei risultati all'amministrazione competente. Ove i risultati della caratterizzazione confermino la riduzione della contaminazione del suolo alle concentrazioni soglia di contaminazione e l'eliminazione dell'eventuale rischio sanitario derivante da acque di falda contaminate, in conformità al progetto approvato, la comunicazione dei risultati stessi alla competente autorità comporta la certificazione dell'avvenuta bonifica e l'area è restituita agli usi legittimi. *Decorso inutilmente il termine per la validazione dei dati, il privato può rivolgersi all'ISPRA affinché provveda in via sostitutiva entro i successivi 45 giorni. Trascorso inutilmente anche questo termine, l'operatore interessato, sotto la propria responsabilità, può autocertificare l'avvenuta bonifica o messa in sicurezza operativa e, dandone comunicazione all'amministrazione competente, acquisisce la disponibilità dell'area interessata per gli usi legittimi. I costi della validazione sono a carico dell'operatore interessato. Per assicurare il rispetto dei tempi, l'amministrazione competente alla validazione dei dati può far eseguire anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari tutte le attività tecnico- istruttorie non ancora eseguite. Gli oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo carico dell'operatore interessato.* Ove dai risultati della caratterizzazione si riscontrino che non sono stati conseguiti gli obiettivi di bonifica di cui al comma 1, l'ARPA notifica le difformità riscontrate all'operatore interessato. Questi, entro i

tempi certi alle procedure semplificate per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza operativa, in linea con le finalità della misura, che punta a consentire l'effettiva realizzazione di tali iniziative per soddisfare interessi generali di primaria rilevanza, quali la tutela ambientale, lo sviluppo economico dei territori, il recupero di siti produttivi. In particolare, per agevolare le amministrazioni competenti alla validazione dei dati, la proposta introduce la possibilità per le stesse di far eseguire anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari, tutte le attività tecnico- istruttorie necessarie per la conclusione del procedimento. Ciò non rappresenta una forma di silenzio devolutivo, poiché non si fonda sul presupposto della scadenza del termine di legge per le attività istruttorie, e non trasferisce ad altre amministrazioni funzioni o competenze proprie dell'amministrazione preposta alla tutela dell'ambiente, in quanto le valutazioni tecnico-istruttorie hanno solo un contenuto scientifico e giuridico e servono come base per la conclusione del procedimento nel termine di legge. **La proposta prevede, inoltre, un meccanismo sostitutivo che coinvolge l'ISPRA,** attivabile dall'operatore economico interessato. Tale meccanismo è in linea con la nuova disciplina generale dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 2 della legge n. 241/1990, come modificata dal Decreto legge n. 5/2012, pur

<p>successivi quarantacinque giorni, deve presentare le necessarie integrazioni al progetto di bonifica, in conformità ai risultati della caratterizzazione, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1; in tal caso il progetto è istruito nel rispetto delle procedure ordinarie.</p> <p>4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli interventi di messa in sicurezza operativa, fermo restando il potere dell'ARPA e delle amministrazioni territorialmente competenti di richiedere, in ogni tempo, misure integrative, l'ampliamento e l'approfondimento delle attività di monitoraggio, e gli ulteriori interventi di messa in sicurezza operativa che dovessero risultare necessari con riferimento ai rischi derivanti dalla contaminazione del suolo e delle acque».</p>	<p>differendosene per alcune specificità, in modo da assicurare la sostenibilità e l'efficacia dei controlli pubblici. Infatti, la proposta emendativa, oltre a subordinare l'avvio del procedimento in sostituzione a una richiesta del privato, individua l'ente sostituto nell'ISPRA, ossia l'amministrazione che esercita poteri di indirizzo e coordinamento nei confronti delle ARPA e che quindi cura gli stessi interessi con le necessarie capacità e competenze tecniche. La proposta introduce, inoltre, la facoltà per il privato di utilizzare l'autocertificazione e la comunicazione in caso di mancata risposta da parte dell'ISPRA decorso il termine per la conclusione del procedimento in via sostitutiva. Mediante tali modalità procedurali, l'operatore economico attesta l'avvenuta bonifica o la messa in sicurezza operativa dandone comunicazione all'amministrazione competente per acquisire agli usi legittimi l'area interessata da tali operazioni. In questo modo, l'amministrazione competente evita anche di incorrere nella responsabilità per danno da ritardo nell'adozione del provvedimento richiesto dal privato. Infine, la proposta non comporta oneri aggiunti per la finanza pubblica, in quanto gli oneri per la procedura di validazione sono posti a carico dell'operatore economico interessato.</p>
<p>Art. xxx (Siti di interesse nazionale)</p> <p>1. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 7 è sostituito con il seguente:</p>	<p>La proposta di modifica è connessa alla proposta riguardante l'art. 242, co. 13, del Codice dell'ambiente, di cui sopra.</p>

<p>«7. Ai fini della completa attuazione del comma precedente, la procedura di approvazione degli elaborati progettuali relativi al procedimento di bonifica si svolge in conferenza di servizi convocata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, le autorizzazioni e le concessioni per la realizzazione degli interventi previsti e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione. La relativa documentazione può essere eventualmente anticipata in formato elettronico e deve pervenire ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire un'adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza. Ove la procedura di approvazione richieda, in tutto o in parte, la valutazione di impatto ambientale o il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio degli impianti, la conferenza dei servizi deve essere integrata mediante la convocazione di almeno un rappresentante per ciascun organo competente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale, al fine di garantirne la partecipazione. Il provvedimento approvato in sede di conferenza di servizi integrata sostituisce la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale. Ove alla conferenza di servizi non abbiano preso parte i soggetti competenti in materia di valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale, ove richieste, il provvedimento rilasciato dalle amministrazioni ordinariamente competenti ai sensi del presente articolo non comprende l'approvazione della procedura di valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale che potranno essere acquisite successivamente. Compete alla Provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica. Qualora la Provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di adozione, al rilascio provvede la Regione entro i successivi 30 giorni».</p>	
<p style="text-align: center;">Art. xxx</p> <p style="text-align: center;"><i>(Terre e rocce da scavo – Cantieri di minori dimensioni)</i></p> <p>1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in deroga a quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, i materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 se il produttore</p>	<p>La proposta riprende il contenuto dell'art. 19 del DDL semplificazioni-bis, modificandolo al fine di tenere conto delle specificità dei cantieri per infrastrutture lineari.</p> <p>La norma è diretta a introdurre la disciplina della gestione delle terre e delle rocce da scavo nei cantieri che ne producano una</p>

<p>dimostra:</p> <p>a) che la destinazione all'utilizzo è certa, direttamente presso un determinato sito o un determinato ciclo produttivo;</p> <p>b) che per i materiali che derivano dallo scavo non sono superate le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione;</p> <p>c) che l'utilizzo in un successivo ciclo di produzione non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo di altre materie prime;</p> <p>d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre le terre e rocce da scavo ad alcun trattamento preventivo, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.</p> <p>2. Il produttore può attestare il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 anche tramite dichiarazione resa all'autorità territorialmente competente ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, precisando le quantità destinate all'utilizzo, i tempi previsti per l'utilizzo e il sito di deposito, che non può comunque superare un anno dalla data di produzione, fermo restando che le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria.</p> <p>3. Il produttore deve in ogni caso confermare all'autorità territorialmente competente che le terre e rocce da scavo sono state completamente utilizzate secondo le previsioni iniziali.</p> <p>4. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di questi materiali è accompagnato dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta ovvero dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni.</p> <p>5. All'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «seimila metri cubi di materiale» sono inserite le seguenti parole: «per i cantieri relativi ad opere puntuali ed i mille metri cubi per chilometro lineare per i cantieri relativi ad infrastrutture lineari.».</p>	<p>quantità inferiore alla soglia stabilita all'articolo 266, comma 7 del d.lgs. 152/06 (Codice Ambiente). Già il d.lgs. n. 152/2006 prevedeva l'adozione di procedure semplificate per i cantieri di minori dimensioni (misure che però non sono mai state adottate). L'adozione di una disciplina ad hoc è opportuna alla luce della recente entrata in vigore (6 ottobre 2012) del Regolamento di cui al decreto 10 agosto 2012, n. 161, che comporta l'abrogazione dell'articolo 186 sulla disciplina delle terre e rocce da scavo. Il suddetto Regolamento si applicherebbe a tutti i cantieri e introduce oneri eccessivi e sproporzionati per quelli di minori dimensioni. Come anticipato, la proposta in oggetto, interviene inoltre sull'articolo 266, comma 7 del d.lgs. n. 152/2006 (Codice Ambiente), che definisce la soglia per individuare i cantieri da assoggettare alla disciplina semplificata delle terre e rocce da scavo, ovvero dei cantieri di piccole dimensioni. Al riguardo si intende modificare la soglia, con l'obiettivo di tener conto della specificità dei cantieri di infrastrutture lineari (tipo elettrodotti, banda larga e altre reti di telecomunicazioni, etc.), che si spostano lungo il tracciato dell'opera man mano che questa viene realizzata, rispetto a quelli delle infrastrutture puntuali (tipo una centrale o una stazione elettrica), la cui localizzazione rimane ferma per tutta la durata dei lavori. Nel caso di infrastrutture lineari infatti la movimentazione delle terre e delle rocce da scavo generata dal cantiere avviato per la singola tratta chilometrica ha un impatto</p>
---	--

	<p>limitato sul territorio. Ciononostante, la somma dei metri cubi movimentati lungo il tracciato ha come effetto il superamento della soglia oggi prevista. Per i cantieri di infrastrutture lineari, quindi, sarebbe più opportuno introdurre una soglia che faccia riferimento alla movimentazione generata dalla singola tratta.</p>
<p style="text-align: center;">Art. xxx</p> <p style="text-align: center;"><i>(Valutazione di impatto ambientale per le attività di bonifica)</i></p> <p>1. All'articolo 6, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:</p> <p><i>«A seguito di una valutazione preliminare caso per caso da parte dell'autorità competente, possono altresì essere esclusi dal campo di applicazione della Parte II del presente decreto i progetti relativi alle opere necessarie ai fini dell'esecuzione degli interventi di emergenza di cui al Titolo V, Parte IV del presente decreto e i progetti relativi ad opere di carattere temporaneo».</i></p>	<p>Ai sensi dell'art. 2 della direttiva comunitaria in materia (Dir. 97/11/CE), la VIA è necessaria per i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, ma si prevede altresì che in casi eccezionali le autorità competenti possano esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni della direttiva esaminando se sia opportuna un'altra forma di valutazione. Pertanto, in ragione dell'urgenza necessaria per la realizzazione di interventi di sicurezza e tutela ambientale, peraltro imposti dalla normativa vigente e che mal si conciliano con il lungo iter previsto per la valutazione di impatto ambientale, si ritiene opportuno prevedere una possibilità di esclusione dalla VIA, previa verifica da parte delle autorità competenti, per le opere di carattere temporaneo e per quelle necessarie ai fini dell'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica di cui al Titolo V, Parte IV del Codice Ambientale.</p>
<p style="text-align: center;">Art. xxx</p> <p style="text-align: center;"><i>(Rifiuti-Procedure semplificate)</i></p> <p>1. All'articolo 184 <i>ter</i>, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è aggiunto alla fine il seguente periodo:</p> <p><i>«L'attività di recupero svolta ai sensi del comma 2, consistente</i></p>	<p>La normativa italiana ha recepito l'indicazione comunitaria che definisce come attività di recupero la semplice verifica della presenza dei requisiti di legge nei materiali, ai fini del</p>

<p><i>nel semplice controllo dei rifiuti per verificare se soddisfano ai requisiti fissati dai provvedimenti richiamati nel presente comma, è ammessa per tutte le tipologie di rifiuto in essi individuate nel rispetto delle procedure di comunicazione previste per il recupero dei rifiuti all'art. 216 e nel limite della quantità massima fissata per ciascuna tipologia di rifiuto aumentata del cento per cento.».</i></p>	<p>riconoscimento della fine dello stato di rifiuto (<i>End of Waste</i>). Questa attività non è però ricompresa tra quelle che possono accedere alle procedure semplificate sostitutive dell'autorizzazione ordinaria, la cui definizione risale al 1998. Si propone pertanto una norma che consenta lo svolgimento di questa attività in procedura semplificata per tutti i rifiuti già individuati negli specifici decreti (DM 5 febbraio 1998 e DM 161/2002) per quantità pari al doppio di quelle consentite per le tradizionali operazioni di recupero. L'aumento delle quantità recuperabili annualmente è giustificato dalla semplicità dell'operazione, che non richiede alcuna struttura impiantistica.</p>
<p style="text-align: center;">Art. xxx</p> <p style="text-align: center;"><i>(Interpretazione autentica della fine dello stato di rifiuto)</i></p> <p>1. In relazione all'articolo 183-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per cessazione della fine dello stato rifiuto si intende che, in mancanza di criteri comunitari, i rifiuti perdono la qualifica di rifiuto al termine delle operazioni di recupero indicate nell'autorizzazione ordinaria o nella comunicazione di cui all'art. 216, se non diversamente prescritto nell'autorizzazione o nei provvedimenti di cui al comma 3.</p>	<p>La fine dello stato di rifiuto per un determinato materiale si realizza con il completamento dell'attività di recupero. L'introduzione delle disposizioni comunitarie in materia di <i>End of Waste</i> ha dato adito alla dottrina per alcune interpretazioni irragionevoli, fortunatamente isolate, che suscitano inutili dubbi negli operatori. Si ritiene opportuna un'interpretazione autentica che attesti che i materiali provenienti dalle attività di recupero individuate nei DM sulle procedure semplificate o nelle autorizzazioni ordinarie rilasciate caso per caso, ove non diversamente specificato, determinano la cessazione dello status di rifiuto, ferma restando l'applicazione diretta dei regolamenti comunitari adottati ad hoc per alcune particolari fattispecie.</p>
<p style="text-align: center;">Art. xxx</p> <p style="text-align: center;"><i>(Applicazione delle procedure semplificate ai rifiuti di</i></p>	<p>La proposta di modifica riguardante l'art. 214 del Codice</p>

<p style="text-align: center;"><i>demolizione)</i></p> <p>1. All'articolo 214, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto in fine il seguente periodo:</p> <p><i>«Con decreto direttoriale si provvede ogni anno all'aggiornamento delle norme tecniche generali di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, che individuano i tipi di rifiuti non pericolosi e fissano, per ciascun tipo di rifiuto e per ogni attività e metodo di recupero degli stessi, le condizioni specifiche in base alle quali l'esercizio di tali attività è sottoposto alle procedure semplificate.»</i></p> <p><u>Proposta di modifica del DM Ambiente 5 febbraio 1998</u></p> <p>Al decreto ministeriale 5 febbraio 1998, "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22", all'allegato 1, sub allegato 1, punto 7.1.3, la lettera c) è soppressa.</p> <p>Conseguentemente sono inserite alla lettera a) del medesimo punto 7.1.3 tra le parole "per l'edilizia" e le parole "mediante fasi meccaniche" le seguenti parole: " e per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali".</p>	<p>dell'ambiente è diretta ad assicurare il periodo aggiornamento delle regole tecniche che individuano i tipi di rifiuti non pericolosi e fissano, per ciascun tipo di rifiuto e per ogni attività e metodo di recupero degli stessi, le condizioni specifiche in base alle quali l'esercizio di tali attività è sottoposto alle procedure semplificate. Tali regole, infatti, sono contenute negli allegati al citato DM, per cui è opportuno affidare alla competente direzione del Ministero il compito di provvedere al loro aggiornamento annuale.</p> <p>A questo proposito, si propone anche la modifica dell'Allegato I del DM del 1998. Per semplificare il riutilizzo dei rifiuti derivanti da opere di demolizione e ricostruzione nell'ambito di opere civili e infrastrutturali, nel caso in cui tali materiali siano sottoposti ad un preventivo trattamento che ne consenta il nuovo utilizzo e rispondano ai parametri tecnici fissati dalla legge, è infatti necessario modificare il DM 5 febbraio 1998. La modifica proposta consentirebbe di incentivare il riutilizzo di tali materiali, nel rispetto delle prescrizioni dettate a livello sia nazionale che europeo. Al riguardo, occorre sottolineare come in base al d.lgs. 205/2010, di recepimento della Direttiva Europea 2008/98/CE, entro il 2020 il riciclo dei rifiuti inerti prodotti dal settore edile dovrà raggiungere il 70%.</p>
<p style="text-align: center;">Art. xxx</p> <p style="text-align: center;"><i>(Emissioni in atmosfera - Incorporazione delle autorizzazioni in via generale nelle autorizzazioni ordinarie)</i></p> <p>1. Al comma 3 dell'art. 272 del decreto legislativo 3 aprile</p>	<p>Il passaggio da autorizzazione di impianto ad autorizzazione di stabilimento, nel modo in cui è stato previsto dal d.lgs. 128/2010, comporta una sostanziale</p>

<p>2006, n. 152, il terzo periodo è sostituito dal seguente:</p> <p><i>«Tale procedura si applica anche nel caso in cui il gestore intenda effettuare una modifica dello stabilimento, nonché nel caso in cui lo stabilimento sia autorizzato ai sensi dell'art. 269. In quest'ultima ipotesi, il gestore che intende avvalersi delle autorizzazioni in via generale presenta domanda di autorizzazione come modifica dello stabilimento, a seguito della quale l'autorità competente provvede ad aggiornare l'autorizzazione.».</i></p>	<p>riduzione della possibilità per le imprese di utilizzare le autorizzazioni in via generale. Tale riforma, tuttavia, non deve necessariamente accompagnarsi a queste limitazioni. Al contrario, è possibile mantenere il precedente spazio di utilizzo delle autorizzazioni in via generale gestendo l'autorizzazione ordinaria dello stabilimento di cui all'art. 269, laddove richiesta, come un contenitore. Ciò si realizza prevedendo in particolare che l'installazione di impianti di per sé autorizzabili in via generale sia soggetta a specifica domanda quale modifica sostanziale dello stabilimento, da gestire mediante silenzio assenso decorsi 45 gg, con contestuale aggiornamento dell'autorizzazione di stabilimento da parte dell'autorità competente.</p>
<p style="text-align: center;">Art. xxx</p> <p style="text-align: center;"><i>(Emissioni in atmosfera-Eliminazione dell'obbligo di comunicazione di modifica non sostanziale)</i></p> <p>1. All'articolo 269, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i primi cinque periodi sono sostituiti con i seguenti:</p> <p><i>«Il gestore che intende effettuare una modifica sostanziale dello stabilimento presenta, ai sensi del presente articolo, una domanda di autorizzazione. L'autorità competente aggiorna l'autorizzazione dello stabilimento con un'istruttoria limitata agli impianti e alle attività interessati dalla modifica o, a seguito di eventuale apposita istruttoria che dimostri tale esigenza in relazione all'evoluzione della situazione ambientale o delle migliori tecniche disponibili, la rinnova con un'istruttoria estesa all'intero stabilimento.»</i></p> <p>2. L'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 279 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è soppresso.</p>	<p>L'introduzione dell'obbligo, sanzionato, di comunicare all'autorità competente qualsiasi modifica non sostanziale occorra ad uno stabilimento, con una casistica praticamente illimitata, ha creato rilevanti oneri e difficoltà cui le imprese non riescono a far fronte. Considerato che tale obbligo non esisteva in vigore del D.P.R. n. 203/1988 e che non se ne vedono vantaggi ambientali, se ne propone la cancellazione.</p>
<p style="text-align: center;">Art. xxx</p> <p style="text-align: center;"><i>(Garanzie finanziarie e assicurative per le imprese in possesso di certificazione ambientale)</i></p> <p>1. All'art. 318 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è aggiunto il seguente comma 5:</p>	<p>Le imprese che si dotano della certificazione ambientale offrono più ampie garanzie di diligenza, di efficace organizzazione aziendale, di monitoraggio</p>

<p>«Le garanzie finanziarie o assicurative prescritte nel presente decreto e in particolare agli articoli 151, 194, 185, 201, 208, 211, 212, 242, 252 bis sono ridotte del 50 per cento per le imprese registrate ai sensi del Regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2011, e del 40 per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. La riduzione è applicata direttamente dalle amministrazioni che richiedono le garanzie agli operatori che documentano il possesso delle certificazioni per le attività soggette alle garanzie stesse.».</p>	<p>continuo delle attività.</p> <p>Si ritiene quindi possibile contenere l'entità delle garanzie finanziarie a livelli adeguati alla riduzione del rischio rendendo applicabile da subito la riduzione delle stesse.</p>
<p style="text-align: center;">RIFIUTI - ALBO GESTORI AMBIENTALI</p> <p style="text-align: center;">---</p> <p style="text-align: center;">PROPOSTE DI MODIFICA ALL'ART. 212 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152</p>	
<p>I commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:</p> <p>«5. L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono esonerati dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e al decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151, limitatamente all'attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti oggetto previste nei citati articoli. <u>L'iscrizione alle categorie sopra indicate da parte delle imprese registrate EMAS o certificate ISO14001 è effettuata attraverso un'autodichiarazione.</u> Per le aziende speciali, i consorzi di comuni e le società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'iscrizione all'Albo e' effettuata con apposita comunicazione del comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale territorialmente competente ed e' valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni. Le iscrizioni di cui al presente comma, già effettuate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, rimangono efficaci fino alla loro naturale scadenza.</p> <p>6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita allo svolgimento delle attività medesime. <u>Per le imprese che risultano registrate EMAS o certificate ISO 14001 l'iscrizione sarà rinnovata rispettivamente ogni 10 e 8 anni, attraverso autodichiarazione, come previsto all'art. 209, c. 1.»</u></p>	<p>In considerazione degli indirizzi comunitari e nazionali di incentivare i Sistemi di gestione ambientale, che ad oggi, in effetti, non trovano particolari incentivazioni, si propone di far iscrivere le imprese certificate o registrate semplicemente con un'autodichiarazione.</p> <p>L'art. 212, comma 5 e comma 6 dovrebbero quindi essere riformulati come proposto a lato.</p>
<p>Il comma 8 è sostituito con il seguente:</p>	<p>La struttura dell'Albo sta diventando ogni giorno più</p>

«8. I produttori iniziali di rifiuti **non pericolosi** che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti **originati da qualsiasi attività legittimante svolta non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7.**

La raccolta e il trasporto dei propri rifiuti pericolosi **non può eccedere** la quantità di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno.

Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990:

a) la sede dell'impresa, l'attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti; b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;

c) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo;

d) l'avvenuto versamento del diritto annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406.

L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e l'impresa e' tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. **L'iscrizione delle imprese registrate EMAS o certificate ISO 14001 ha una validità rispettivamente di 20 e 15 anni. Le imprese registrate EMAS o certificate ISO 14001 possono provvedere a comunicare la propria iscrizione e qualsiasi tipo di variazione attraverso autodichiarazione.»**

complessa e sempre più spesso il Comitato Nazionale pubblica Circolari esplicative, Delibere ecc.

Nella quotidianità le richieste di chiarimenti da parte delle imprese sono sempre più pressanti e, in merito art. 212, c. 8 del D.Lgs. 152/2006, le imprese si trovano in difficoltà.

Nello specifico non si comprende perché attualmente l'Albo non permetta alle imprese produttrici iniziali di rifiuti (D.Lgs. 152/2006, art. 212, c. 8), il trasporto di rifiuti da esse prodotti ma non attinenti espressamente alla lavorazione dell'impresa. Infatti, se un'azienda alimentare vuole portare pc, che derivano dall'attività d'ufficio dell'impresa, alla piattaforma comunale o presso un recuperatore/smaltitore terzo non può farlo se non rivolgendosi a un trasportatore terzo autorizzato.

Ciò comporta un aggravio economico ulteriore per le imprese.

Secondo l'Albo nel comma 8 dell'art. 212 è indicato che i trasporti ai quali si riferisce il comma sono solo quelli legati all'attività principale dell'impresa.

Da una lettura del comma ciò non sembra, in quanto così recita ".....a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti".

La raccolta e il trasporto di rifiuti prodotti in un ufficio di un'impresa alimentare sono sicuramente "parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa".

	<p>Per non creare confusione, si propone, pertanto, di riformulare il concetto.</p> <p>Si propone, inoltre, di agevolare le imprese che hanno intrapreso un percorso di eccellenza implementando al proprio interno un Sistema di Gestione Ambientale Iso 14001 o EMAS.</p>
<p>Il comma 10 è sostituito dal seguente:</p> <p><i>«10. L'iscrizione all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi e' subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato, i cui importi e modalità sono stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti si applicano le modalità e gli importi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 8 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1997, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 23 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 1999.»</i></p>	<p>L'art. 212, c. 10 prevede la prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato per le attività di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi; - intermediazione e commercio dei rifiuti senza detenzione dei medesimi. <p>La prestazione di queste garanzie finanziarie per la categoria 8 dell'Albo (commercio e intermediazione senza detenzione) appare penalizzante in quanto a questi soggetti viene richiesta la garanzia pur non avendo essi alcun contatto con i rifiuti. Si noti che ai trasportatori la garanzia viene chiesta per i soli rifiuti pericolosi. Non avendo questi soggetti contatti con i rifiuti, si propone la soppressione della garanzia finanziaria o, in subordine, che tale garanzia sia richiesta solo per i rifiuti pericolosi.</p>
<p>Al comma 15, dopo le parole «i diritti annuali di iscrizione.» è aggiunto il seguente periodo: <i>«Il decreto di cui al presente comma assicura la massima semplificazione dei requisiti richiesti agli operatori e delle procedure amministrative, che devono essere allineati al rispetto degli obblighi comunitari.»</i></p>	<p>La normativa comunitaria prescrive la semplice "registrazione" di determinate categorie di operatori nel campo dei rifiuti. La normativa nazionale ha recepito la prescrizione comunitaria disponendo per questi operatori l'iscrizione all'Albo gestori ambientale (art. 212) e prescrivendo i requisiti minimi per l'iscrizione stessa. La normativa appare tuttavia andare</p>

	<p>ben oltre la semplice registrazione, richiedendo una molteplicità di requisiti e compartimentando gli operatori in categorie e classi, con la duplicazione di burocrazia in molti casi dove l'iscrizione si sovrappone e rende ingiustificatamente gravosi i requisiti fissati da altre disposizioni (specificatamente, dall'Albo dei trasportatori). La proposta normativa è diretta ad rendere proporzionali alcuni di tali oneri.</p>
--	---

EDILIZIA, INFRASTRUTTURE E PAESAGGIO**Permessi di costruire**

Eliminazione del silenzio-rifiuto

Parcheggi pertinenziali

Liberazione dal vincolo pertinenziale e libera cessione decorsi tre anni dall'ultimazione dell'opera

CIL-SCIA

Acquisizione delle autorizzazioni preliminari da parte del SUE

Termini per inizio e ultimazione lavori

Innalzamento a 2 anni (attualmente sono di un 1 anno)

Convenzioni di lottizzazione

Innalzamento a 15 anni del termine per la realizzazione degli interventi

Interventi di demolizione e ricostruzione

Soppressione del limite della sagoma

Ristrutturazione edilizia

Chiarimenti in merito alla qualificazione degli interventi di ristrutturazione

Agibilità parziale

Rilascio del certificato di agibilità anche per singoli edifici o singole unità immobiliari

Materiali di riporto

Riutilizzo dei materiali a fini costruttivi o gestione come sottoprodotti

Accordi di programma

Potenziamento dell'istituto per garantirne l'attuazione come efficace strumento di accelerazione e di semplificazione delle attività di pianificazione

Attività edilizia libera

Eliminazione dell'obbligo di avvalersi di un tecnico che non abbia rapporti di dipendenza né con l'impresa né con il committente

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio

Riduzione di 45 giorni del termine di conclusione del procedimento di autorizzazione paesaggistica e limitazione della discrezionalità delle Soprintendenze

Efficacia dell'autorizzazione paesaggistica

Efficacia dell'autorizzazione per tutta la durata dei lavori qualora iniziati nel quinquennio dal suo rilascio

Pianificazione paesaggistica

Mediante intesa, Stato e Regioni procedono alle verifiche e agli adeguamenti dei piani paesaggistici entro termini certi e perentori

<p style="text-align: center;">Art. xxx</p> <p style="text-align: center;"><i>(Eliminazione del silenzio rifiuto sul permesso di costruire in caso di vincoli)</i></p> <p>1. All'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 8, le parole: «di cui ai commi 9 e 10» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 9»;</p> <p>b) il comma 9 è sostituito dal seguente:</p> <p>«9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento finale, il procedimento è comunque concluso con l'adozione di un provvedimento espresso e si applica quanto previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni»;</p> <p>c) il comma 10 è abrogato.</p>	<p>La misura di cui al comma 1 riprende integralmente la disposizione di cui all'art. 12 del DDL semplificazioni-bis, che prevede l'eliminazione del meccanismo del silenzio-rifiuto dalla procedura di rilascio del permesso di costruire anche quando sussistono vincoli paesaggistici, ambientali o culturali.</p>
<p style="text-align: center;">Art. xxx</p> <p style="text-align: center;"><i>(Parcheggi pertinenziali)</i></p> <p>1. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n.122, dopo il comma 5 inserire il seguente comma: «5-bis. I parcheggi realizzati ai sensi del comma 4 sono liberati dal vincolo della pertinenzialità qualora, trascorsi tre anni dall'ultimazione dell'opera, rimangano invenduti.».</p>	<p>Le esperienze maturate in questi anni ed in particolare l'attuale periodo di crisi evidenziano l'opportunità di ampliare il potenziale mercato degli acquirenti di parcheggi anche a soggetti che non siano in grado di renderli pertinenziali rispetto ad un immobile di proprietà. La norma proposta prevede una prelazione atipica a favore dei soggetti proprietari di immobili che potranno esercitare il diritto all'acquisto nel successivo triennio dall'ultimazione. Trascorso tale periodo i parcheggi potranno essere liberati dal vincolo pertinenziale e ceduti a coloro i quali sono interessati ad utilizzarli conseguendo, in ogni caso, l'obiettivo di ridurre l'impatto della sosta di superficie sul traffico stradale. Si segnala per altro, che una norma dalle medesime finalità è contenuta nella legge regionale del Friuli V.G. n. 13/2002 (art. 16 comma 2).</p>
<p style="text-align: center;">Art. xxx</p> <p style="text-align: center;"><i>(Autorizzazioni preliminari alla comunicazione di inizio lavori e alla segnalazione certificata di inizio attività)</i></p>	<p>Le modifiche che hanno recentemente interessato le procedure sullo Sportello Unico edilizia (SUE) riguardano</p>

<p>1. All'articolo 5 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:</p> <p><i>«3-bis. In caso di interventi soggetti a comunicazione di inizio lavori e a segnalazione certificata di inizio attività gli interessati possono, prima della loro presentazione, richiedere allo sportello unico per l'edilizia di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio. Si applica l'art. 20, comma 5 bis, del presente decreto, con i termini ridotti alla metà. Entro cinque giorni dalla conclusione del procedimento lo sportello unico per l'edilizia ne comunica l'esito agli interessati, i quali, in caso positivo, possono presentare la comunicazione di inizio lavori o la segnalazione certificata di inizio attività.»</i></p>	<p>esclusivamente il permesso di costruire e la denuncia di inizio attività in alternativa al permesso di costruire. La possibilità che il SUE acquisisca direttamente o tramite conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge n. 241/90 tutti i nulla osta, pareri ecc. collegati al titolo/intervento non è oggi applicabile alla CIL (comunicazione inizio lavori) e alla SCIA (segnalazione certificata di inizio attività). E', quindi, opportuno che si intervenga per definire una procedura che risolva tale problematica e che, nel contempo, preservi la natura di tali atti finalizzati all'immediato inizio dei lavori dal momento della relativa presentazione. Si propone al riguardo di stabilire per gli interventi che necessitano di autorizzazioni/nulla osta di altre amministrazioni un procedimento ordinario in cui il soggetto che intende realizzare l'intervento presenta allo Sportello Unico una prima richiesta per tali atti e, una volta acquisiti, la SCIA/CIL per iniziare l'attività.</p>
<p style="text-align: center;">Art. xxx</p> <p style="text-align: center;"><i>(Termini per inizio e ultimazione lavori)</i></p> <p>1. Al fine di semplificare e sostenere l'attività edilizia, previa comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formati precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto legge.</p> <p>2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle denunce di inizio attività e alle segnalazioni certificate di inizio attività presentate entro lo stesso termine.</p>	<p>La crisi del mercato immobiliare rende opportuno un intervento finalizzato ad una proroga dei termini di efficacia dei titoli abilitativi edilizi rilasciati o formati a partire dall'inizio della crisi del settore edile, sia per l'inizio lavori che per il termine di ultimazione degli stessi. Ciò in considerazione dell'attuale situazione di grave difficoltà di mercato in cui si vedono costrette ad operare le imprese. La materia è disciplinata dall'art. 15 del DPR "Testo Unico Edilizia" che prevede, per l'avvio dei lavori, il termine di un anno dal rilascio del permesso di costruire mentre, per ultimare l'opera, il termine di tre anni dall'inizio dei lavori. Quindi in un contesto di misure anticrisi e di precostituzione delle condizioni per la ripresa è necessario operare anche a salvaguardia dell'attività in corso. Peraltro, la norma non ha conseguenze in termini di minori entrate per i comuni</p>

	<p>che alla comunicazione di ultimazione dei lavori hanno già incassato tutti i relativi oneri a carico del titolare del titolo abilitativo edilizio. Infine si ricorda che, proprio in funzione del rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia, il comune di Parma già nel 2009 ha approvato una Delibera (n. 387/19 del 2/4/2009) contenente un pacchetto di misure "anticrisi", volte ad incentivare l'avvio ed il completamento degli interventi urbanistico-edilizi, fra le quali vi è anche l'estensione, fino ad un termine massimo di tre anni, successivi alla scadenza del titolo abilitativo, della validità delle proroghe già concesse entro il 30/9/2009 per consentire la fine dei lavori edilizi in essere.</p>
<p style="text-align: center;">Art. xxx (<i>Convenzioni di lottizzazione</i>)</p> <p>1. In deroga all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, i termini delle convenzioni di lottizzazione ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono pari a quindici anni.</p>	<p>In considerazione dell'attuale situazione di grave crisi economica occorre individuare misure di semplificazione in grado di incentivare l'avvio e il completamento degli interventi urbanistico-edilizi. Nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione ovvero degli accordi similari previsti nei Piani attuativi comunali, sono fissate scadenze per la realizzazione degli interventi che, ad oggi, non sono realizzabili, a causa delle mutate condizioni di mercato. Richiedere alle imprese, in questo scenario, il rispetto di tali scadenze significa indurre le stesse a sostenere investimenti senza alcuna possibilità di un loro rientro nel medio termine, determinando un forte rischio di crisi aziendale. Tutto questo in una situazione di <i>credit crunch</i> che induce le banche non solo a non finanziare nuovi interventi, ma anche a bloccare il perfezionamento di quelli in essere. Appare, quindi, prioritario prevedere in funzione delle attuali condizioni di mercato una ridefinizione dei termini e delle scadenze fissate nelle convenzioni di lottizzazione ovvero negli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stabilendo che per quelli stipulati sino al 31 dicembre 2012, i relativi termini sono</p>

	automaticamente portati da 10 a 15 anni, in deroga a quanto previsto dall'art. 28 della legge 1150/1942.
<p style="text-align: center;">Art. xxx <i>(Interventi di demolizione e ricostruzione)</i></p> <p>1. All'articolo 3, comma 1, lettera d), ultimo periodo, del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole: «<i>e sagoma</i>» sono soppresse.</p>	<p>Alcuni piani urbanistici, anche di grandi città, hanno previsto, nelle aree all'uopo indicate, il ripristino di vecchi edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne l'originaria consistenza. Le incertezze interpretative in merito alla qualificazione di detti interventi nell'ambito di quanto previsto all'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (definizione degli interventi edilizi), hanno spesso impedito l'attuazione di quelle norme dei piani urbanistici che, nell'esercizio della funzione regolatrice dell'assetto del territorio, hanno stabilito il ripristino di vecchi edifici anche al fine contribuire al risanamento di aree urbane degradate. La proposta persegue il molteplice fine di risolvere ex ante le incertezze interpretative che rallentano l'attività delle amministrazioni, di consentire la spedita attuazione delle scelte urbanistiche delle città contribuendo all'avvio di investimenti privati nel settore delle costruzioni con evidenti ricadute in termini occupazionali e, in ultimo, di favorire l'incasso, da parte delle amministrazioni comunali, degli oneri di costruzione e urbanizzazione relativi a detti interventi. E' il caso di osservare che le incertezze interpretative delle norme urbanistiche spesso costituiscono un rilevante ostacolo agli investimenti da parte dei privati, e ciò è ancor più vero nei momenti di profonda crisi economica.</p>
<p style="text-align: center;">Art. xxx <i>(Ristrutturazione edilizia)</i></p> <p>1. All'articolo 3 comma 1, lettera d), ultimo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" dopo la parola "antisismica" sono aggiunte le seguenti parole: «<i>nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi,</i></p>	<p>Alcuni piani urbanistici, anche di grandi città, hanno previsto, nelle aree all'uopo indicate, il ripristino di vecchi edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne l'originaria consistenza. Le incertezze interpretative in merito alla qualificazione di detti interventi nell'ambito di quanto previsto</p>

<p><i>eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.».</i></p>	<p>all'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (definizione degli interventi edilizi), hanno spesso impedito l'attuazione di quelle norme dei piani urbanistici che, nell'esercizio della funzione regolatrice dell'assetto del territorio, hanno stabilito il ripristino di vecchi edifici anche al fine contribuire al risanamento di aree urbane degradate. La proposta persegue il molteplice fine di risolvere <i>ex ante</i> le incertezze interpretative che rallentano l'attività delle amministrazioni, di consentire la spedita attuazione delle scelte urbanistiche delle città contribuendo all'avvio di investimenti privati nel settore delle costruzioni con evidenti ricadute in termini occupazionali e, in ultimo, di favorire l'incasso, da parte delle amministrazioni comunali, degli oneri di costruzione e urbanizzazione relativi a detti interventi. E' il caso di osservare che le incertezze interpretative delle norme urbanistiche spesso costituiscono un rilevante ostacolo agli investimenti da parte dei privati, e ciò è ancor più vero nei momenti di profonda crisi economica.</p>
<p style="text-align: center;">Art. xxx (<i>Agibilità parziale</i>)</p> <p>1. All'articolo 24 del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:</p> <p><i>«4 bis. Il certificato di agibilità è rilasciato anche per singoli edifici o singole unità immobiliari componenti lo stesso edificio a condizione che le porzioni o unità di fabbricati siano strutturalmente e funzionalmente autonome nonché dotate delle relative opere di urbanizzazione primaria».</i></p>	<p>E' necessario che vengano apportate semplificazioni in materia di certificato di agibilità, chiarendo che lo stesso può essere rilasciato anche per singoli edifici o singole unità immobiliari componenti lo stesso edificio. Tale proposta si ritiene prioritaria anche al fine di delineare una soluzione alle numerose situazioni di difficoltà operative riscontrate nell'impossibilità di ottenere la prescritta certificazione per l'intero intervento in caso di mancata esecuzione dei lavori di finitura delle varie unità immobiliari non vendute. La ratio della proposta è infatti quella di consentire l'utilizzo di unità abitative autonomamente fruibili, anche in tempi diversi, per uno stesso fabbricato. Tale impostazione non è stata peraltro disattesa dal T.U. edilizia, che all'art. 26 prevede espressamente la possibilità di una revoca parziale del</p>

	<p>certificato, lasciando chiaramente intuire che la restante porzione rimarrà agibile. Sul punto si evidenzia, inoltre, che nella legislazione vigente non si riscontra alcuna disposizione che vieti tale possibilità. Peraltro, in alcune realtà comunali è espressamente prevista la richiesta di agibilità parziale.</p>
<p style="text-align: center;">Art. xxx (Materiali di riporto)</p> <p>1. All'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito e utilizzati per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri»;</p> <p>b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:</p> <p>«2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, ai fini delle metodiche e dei parametri da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati.</p> <p>3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi al test di cessione o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentono di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute.</p> <p>3-bis. Gli oneri derivanti dai commi 2 e 3 sono posti integralmente a carico dei soggetti richiedenti le verifiche ivi previste.»</p>	<p>La proposta, che riprende in parte una norma già contenuta nel DDL n. 4240 presentato nella scorsa legislatura, consente di evitare che il suolo non inquinato costituito da materiali di riporto debba essere in ogni caso asportato prima dell'intervento di trasformazione dell'area pur essendo idoneo ai fini costruttivi. Viene inoltre specificato che qualora detto materiale non possa essere riutilizzato in sito, in quanto, ad esempio, in eccesso rispetto all'opera da realizzare, esso deve essere gestito come sottoprodotto.</p>
<p style="text-align: center;">Art. xxx (Accordi di programma)</p>	<p>La normativa vigente (art. 34, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000) non prevede</p>

<p>1. All'articolo 34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma il 7 è aggiunto il seguente:</p> <p><i>«7-bis. Il collegio di cui al comma 7 è costituito nell'ambito della conferenza di cui al comma 3. Il collegio vigila sul puntuale adempimento dell'accordo ed esercita i poteri sostitutivi in caso di inadempimento delle obbligazioni assunte con l'accordo.».</i></p> <p>2. Conseguentemente al comma 7 eliminare la parola "eventuali".</p>	<p>nessuna disposizione in merito alla costituzione e all'attribuzione degli "eventuali" poteri sostitutivi del collegio di vigilanza. Nell'ambito del frequente ricorso agli strumenti consensuali per l'esercizio dell'azione amministrativa, l'accordo di programma si presenta come lo strumento più idoneo a garantire un efficace soddisfacimento del pubblico interesse, mediante la riduzione ad unità del c.d. policentrismo istituzionale, in attuazione dei principi di semplificazione amministrativa e leale cooperazione. In particolare, per quanto concerne la pianificazione urbanistica, esso rappresenta uno strumento straordinario per la realizzazione e l'attuazione di opere, interventi e programmi di intervento, alternativo rispetto alle procedure previste dalla legge in via ordinaria. Come strumento di accelerazione e di semplificazione è opportuno che venga potenziato e integrato con la previsione di norme volte a garantirne l'attuazione.</p>
<p style="text-align: center;">Art. xxx (Attività edilizia libera)</p> <p>1. All'articolo 6, comma 4, primo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole da "dichiara preliminarmente" a "e che" sono soppresse.</p>	<p>A seguito delle modifiche introdotte dal decreto legge n. 40/2010 per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 6, comma 2, lett. a) del DPR n. 380/2001 è obbligatorio trasmettere all'amministrazione comunale una comunicazione di inizio lavori unitamente al nominativo dell'impresa e ad una relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato, con la quale quest'ultimo deve:</p> <p>a) dichiarare di non avere rapporti di dipendenza né con l'impresa né con il committente;</p> <p>b) asseverare, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio del titolo abilitativo.</p> <p>Tale previsione è stata estesa con il DL</p>

	<p>n. 83/2012 anche agli interventi previsti all'art 6, comma 2, lett. e-bis) del DPR n. 380/2001 ossia alle modifiche interne o di destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa. Si ritiene opportuno, al fine di semplificare ulteriormente la procedura, eliminare l'obbligo di avvalersi di un tecnico che non abbia rapporti di dipendenza né con l'impresa né con il committente. Tale previsione, infatti, costituisce un aggravio, anche di costi, per il soggetto richiedente e non trova riscontro nell'ordinamento con riferimento alle altre procedure edilizie (es. SCIA, DIA in alternativa al permesso di costruire, permesso di costruire).</p>
<p style="text-align: center;">Art. xxx</p> <p style="text-align: center;"><i>(Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)</i></p> <p>1. Al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 106, comma 2, la parola: «soprintendente» è sostituita dalla seguente: «Ministero»;</p> <p>b) all'articolo 146:</p> <p>1) al comma 5, secondo periodo, le parole: «e, ove non sia reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole» sono sostituite dalle seguenti: «ed è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione»;</p> <p>2) al comma 9, i primi tre periodi sono sostituiti dal seguente: «Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione».</p>	<p>La norma, che riprende integralmente l'art. 13 del DDL semplificazioni-bis, prevede la riduzione di 45 giorni del termine di conclusione del procedimento di autorizzazione paesaggistica e circoscrive la discrezionalità delle Soprintendenze.</p>
<p style="text-align: center;">Art. xxx</p> <p style="text-align: center;"><i>(Efficacia dell'autorizzazione paesaggistica)</i></p> <p>All'art. 146, comma 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, aggiungere infine il seguente periodo: «Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio,</p>	<p>La norma integra l'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, che fissa in cinque anni l'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica, chiarendo che qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi. La modifica si rende necessaria poiché</p>

<p><i>l'autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi».</i></p>	<p>alcune amministrazioni applicano rigidamente tale disposizione chiedendo, alla scadenza dei cinque anni, un nuovo nulla osta per lavori in corso ma non ancora ultimati, e che, di conseguenza, rimangono sospesi. Tale condizione risulta particolarmente penalizzante per le opere pubbliche che scotano ritardi, maggiori costi, ecc.</p>
<p style="text-align: center;">Art. xxx (Pianificazione paesaggistica)</p> <p>1. All'articolo 156, il comma 3, decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sostituito dal seguente: «3. <i>Le regioni e il Ministero, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 135, possono stipulare stipulano intese, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, per disciplinare lo svolgimento congiunto della verifica e dell'adeguamento dei piani paesaggistici. Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale devono essere completati la verifica e l'adeguamento, nonché il termine, che in ogni caso non può essere superiore a novanta giorni, entro il quale la regione approva il piano adeguato. Il piano adeguato è oggetto di accordo fra il Ministero e la regione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dalla data della sua adozione vigono le misure di salvaguardia di cui all'articolo 143, comma 9. Qualora all'adozione del piano non consegua la sua approvazione da parte della regione, entro i termini stabiliti dall'accordo ovvero entro novanta giorni, il piano medesimo è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro»</i></p> <p>(Proposta alternativa: 1. All'articolo 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «5. <i>Le regioni e il Ministero, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 135, stipulano intese, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, per disciplinare lo svolgimento congiunto della verifica e dell'adeguamento dei piani paesaggistici. Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale devono essere completati la verifica e l'adeguamento, nonché il termine, che in ogni caso non può essere superiore a novanta giorni, entro il quale la regione approva il piano adeguato. Il piano adeguato è oggetto di accordo fra il Ministero e la regione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dalla data della sua adozione vigono le misure di salvaguardia di cui all'articolo 143, comma 9. Qualora all'adozione del piano non consegua la sua approvazione da parte della</i></p>	<p>La proposta prevede che mediante intesa Stato e Regioni procedono alle verifiche e agli adeguamenti dei piani paesaggistici entro termini certi e perentori.</p>

<i>regione, entro i termini stabiliti dall'accordo, il piano medesimo è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro.»)</i>	
--	--

APPALTI PUBBLICI

Offerta economicamente più vantaggiosa

Disciplina transitoria dei casi di esclusione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Commissione giudicatrice

Disciplina dei criteri di sorteggio pubblico

Esclusione automatica delle offerte anomale

Sorteggio tra diversi criteri di esclusione automatica prima dell'apertura delle buste

Proroga dell'esclusione automatica delle offerte anomale

Proroga al 31 dicembre 2015 della possibilità dell'esclusione automatica per gli appalti di rilevanza nazionale

Appalto integrato

Limitazione dell'ambito applicativo

Parametri e modelli per verifica ed esclusione delle offerte anormalmente basse

Possibilità per l'AVCP di individuare procedure standardizzate e/o *best practices* che diano maggiore oggettività e speditezza al procedimento, con conseguente riduzione del contenzioso

Definizione del livello di progettazione da porre a base di gara

Possibilità per le stazioni appaltanti di avviare le procedure di gara solo sulla base del progetto preliminare

Modifica delle quote di partecipazione delle ATI in corso di esecuzione

Separazione tra requisiti minimi richiesti alle imprese che intendono partecipare alle gare in forma raggruppata e requisiti riguardanti l'esecuzione dei lavori una volta assunto il contratto in modo da semplificare l'intero sistema senza incidere sugli aspetti sostanziali

Accordo bonario

Reintroduzione della possibilità di ricorrere all'accordo bonario

<p style="text-align: center;">Art. xxx</p> <p style="text-align: center;"><i>(Offerta economicamente più vantaggiosa)</i></p> <p>1. All'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 20-bis, inserire il seguente comma 20-ter:</p> <p><i>«20-ter. Le stazioni appaltanti, fino al 31 dicembre 2015, possono applicare il criterio di cui all'articolo 83 esclusivamente per gli appalti di lavori di importo pari o superiore a 2 milioni e cinquecentomila euro.».</i></p>	<p>La proposta è diretta a stabilire, con riferimento agli appalti sotto soglia comunitaria, un limite di importo al di sotto del quale le amministrazioni appaltanti, in via transitoria fino al 31 dicembre 2015, non possono utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. L'introduzione di tale limite scaturisce dalla necessità di evitare, nell'attuale situazione di crisi del mercato, che per appalti di importo contenuto le amministrazioni possano adottare un criterio di aggiudicazione complesso come quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Tale criterio, infatti, comporta inevitabilmente un allungamento dei tempi di aggiudicazione, oltre che un notevole aggravio economico nella predisposizione dell'offerta che, in tale momento, non è opportuno accollare alle imprese, almeno per l'acquisizione di commesse di importo poco rilevante.</p>
<p style="text-align: center;">Art. xxx</p> <p style="text-align: center;"><i>(Commissione giudicatrice)</i></p> <p>1. All'articolo 84, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:</p> <p><i>«8. Per l'affidamento di lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di 1 milione di euro, i commissari diversi dal presidente sono scelti mediante pubblico sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti categorie:</i></p> <p><i>a) professionisti con particolare competenza nella materia dei contratti pubblici con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dagli ordini professionali medesimi;</i></p> <p><i>b) professori universitari di ruolo, con particolare competenza nella materia dei contratti pubblici, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle facoltà di appartenenza.</i></p> <p><i>Gli ordini professionali e le facoltà universitarie formano le rose di candidati secondo i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. Ai fini del sorteggio, il responsabile del procedimento predispose un elenco di tutti i nominativi proposti dagli ordini professionali e dalle facoltà universitarie.</i></p>	<p>La modifica proposta risponde all'esigenza di introdurre forme di semplificazione e trasparenza nell'ambito delle gare da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.</p> <p>In particolare, il sorteggio pubblico, necessario per la composizione della commissione giudicatrice, ha lo scopo evidente di evitare possibili forme di condizionamento della gara a favore di taluni concorrenti.</p> <p>Tale procedura si giustifica, in particolare, per gli appalti di una certa entità (pari o superiore a 1 milione di euro) al fine di consentire che, per gli affidamenti al di sotto di tale soglia, le stazioni appaltanti possano avvalersi anche di personale presente in organico, ove qualificato.</p> <p>La modifica proposta richiede un adeguamento anche delle disposizioni contenute nel Regolamento di attuazione del Codice degli appalti (art. 120 del DPR n. 207/2010).</p>

<p><i>Qualora nel termine di trenta giorni dall'istanza, non siano pervenuti i nominativi richiesti, la stazione appaltante può scegliere i commissari idonei nell'ambito dei soggetti inadempienti, secondo i medesimi principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.</i></p> <p><i>9. Per l'affidamento di lavori pubblici d'importo inferiore alla soglia di 1 milione di euro, i commissari diversi dal Presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal Presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, ovvero secondo la procedura di cui al comma 8.».</i></p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Conseguentemente, si ritiene opportuno modificare anche l'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 prevedendo che:</p> <p>a) al comma 3, primo periodo, le parole “comma 8”, sono sostituite dalle parole “comma 9”;</p> <p>b) il comma 4 sia sostituito con il seguente:</p> <p><i>«4. E' possibile ricorrere alla nomina dei commissari, ai sensi dell'articolo 84, comma 9, secondo periodo, del codice, nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l), qualora d'importo inferiore alla soglia di cui all'art. 28, comma 1, lett. c) del Codice, ovvero in caso di affidamento ai sensi degli articoli 144, 153 e 176 del Codice.»</i></p>	
<p style="text-align: center;">Art. xxx</p> <p style="text-align: center;"><i>(Esclusione automatica delle offerte anomale)</i></p> <p>1. Il comma 9 dell'art. 122, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è sostituito con il seguente:</p> <p><i>«9. Per i lavori di importo inferiore o pari a 1 milione di euro, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante, può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia determinata applicando uno dei seguenti tre criteri, estratto a sorte dal Presidente della commissione di gara prima dell'apertura delle offerte:</i></p> <p>a) <i>media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione definitiva del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente</i></p>	<p>A seguito delle modifiche apportate al Codice degli appalti (d.lgs. n. 163/2006) dal c.d. terzo decreto correttivo (d.lgs. n. 152/2008), l'esercizio della facoltà per le amministrazioni di ricorrere all'esclusione automatica delle offerte anomale è stata limitata agli appalti di importo pari od inferiore ad 1 milione di euro (art. 122 comma 9). Tale importo è stato, da ultimo elevato, in via transitoria (fino al 31 dicembre 2013) alla soglia comunitaria (5 milioni di euro). La modifica proposte prevede per la determinazione della soglia di anomalia, oltre la quale procedere all'esclusione automatica, il sorteggio dopo la presentazione delle offerte e</p>

<p><i>delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;</i></p> <p><i>b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione definitiva del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, decrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media; nel caso in cui la media così determinata risulti inferiore all'offerta di minor ribasso ammessa, la gara viene aggiudicata a quest'ultima;</i></p> <p><i>c) prima dell'apertura delle offerte si estrae a sorte un numero compreso tra 1 e 9 esclusivamente ai fini della determinazione della soglia di cui ai successivi capoversi.</i></p> <p><i>Delle offerte ammesse alla partecipazione se ne esclude definitivamente il 10% che presenta il ribasso maggiore e il 10% che presenta il ribasso minore. Delle offerte rimaste, se ne calcola la media e vi si aggiunge lo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. Si considera l'offerta che più si avvicina per difetto alla media incrementata dello scarto. Si divide per 10 la differenza tra la offerta determinata al punto precedente e quella con il ribasso minimo rimasta in gara.</i></p> <p><i>Il numero determinato al periodo precedente, moltiplicato per il numero precedentemente estratto, si somma alla offerta con il ribasso minimo rimasta in gara. La media tra questo numero e la soglia sopra individuata rappresenta la soglia di anomalia. La facoltà di esclusione automatica di cui al comma precedente non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10; in tal caso si applica l'articolo 86 comma 3. Quando la stazione appaltante non abbia previsto nel bando l'esclusione automatica la soglia di anomalia è determinata ai sensi dell'articolo 86.»</i></p>	<p>prima dell'apertura delle buste tra uno dei tre criteri previsti dalla norma proposta.</p> <p>La proposta persegue due finalità. La prima, consiste nella pressoché totale eliminazione della possibilità di accordi collusivi tra più imprenditori mirati a pilotare la determinazione della soglia in modo tale da orientare conseguentemente l'aggiudicazione. Tale finalità risulta confortata dall'analisi di alcuni milioni di gare simulate che sono state attuate con applicazione di un vasto numero di possibili criteri di aggiudicazione. La seconda, consiste nel far ricadere il ribasso cui aggiudicare la gara in un ambito di variabilità "accettabile", e cioè, né troppo basso né troppo alto. In altri termini, in applicazione del metodo proposto l'appalto viene aggiudicato ad un offerta non particolarmente bassa e perciò idonea a consentire la realizzazione dell'opera a regola d'arte e senza i possibili contenziosi che spesso derivano dall'esigenza di rimediare ad offerte fuori mercato perché eccessivamente basse.</p> <p>Inoltre, la casualità insita nel metodo risulta, per così dire, "orientata", in quanto circoscritta, appunto, ad un intervallo di ribassi che si può definire, in termini economici, accettabile.</p>
<p style="text-align: center;">Art. xxx</p> <p style="text-align: center;"><i>(Proroga dell'esclusione automatica delle offerte anomale)</i></p> <p>1. All'articolo 253, comma 20-bis, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il termine "31 dicembre 2013" è sostituito dal seguente: "31 dicembre 2015":</p>	<p>A seguito delle modifiche apportate al Codice degli appalti dal c.d. terzo decreto correttivo, l'esercizio della facoltà per le amministrazioni di ricorrere all'esclusione automatica delle offerte anomale è stata limitata agli appalti di importo pari od inferiore ad 1 milione di euro (art. 122, co. 9).</p> <p>L'introduzione generalizzata della valutazione dell'anomalia anche per</p>

	<p>appalti di importo contenuto, tuttavia, è risultata di difficile applicazione concreta, considerato che le amministrazioni, soprattutto se di piccole dimensioni, possono non essere sufficientemente strutturate per l'espletamento di tale valutazione. A questo proposito, quindi, il DL n. 70/2011, convertito nella legge n. 106/2011, ha introdotto una norma transitoria che consente alle amministrazioni di utilizzare l'esclusione automatica fino al 31 dicembre 2013, per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria.</p> <p>La fase di crisi economica che da anni sta attraversando il Paese rende indispensabile il permanere di misure di semplificazione ed accelerazione delle procedure di affidamento dei lavori pubblici, al fine di consentire una rapida cantierizzazione degli interventi nonché di conseguire, quanto più celermente possibile, gli effetti anticiclici ad essi connessi. In tale ottica, si ritiene quindi opportuno confermare, per gli appalti di rilevanza nazionale, il procedimento di esclusione automatica delle offerte anomale, che consente un indubbio risparmio di tempo rispetto al procedimento ordinario di valutazione della congruità dell'offerta. A tal fine, si propone di prorogare la previsione fino al 31 dicembre 2015 la possibilità dell'esclusione automatica per gli appalti di rilevanza nazionale.</p>
<p style="text-align: center;">Art. xxx</p> <p style="text-align: center;"><i>(Modifiche all'articolo 53, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)</i></p> <p>1. All'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sostituire la lettera c) con la seguente:</p> <p><i>«c) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice, laddove si tratti di lavori di importo superiore a trenta milioni di euro,</i></p>	<p>La proposta riguarda gli appalti integrati. Già in sede parlamentare, durante l'esame del secondo decreto correttivo, le Camere avevano chiesto una forte limitazione dell'appalto integrato nella formula di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 53. Addirittura al Senato si prevedeva la soppressione della norma. La proposta mira quindi a riportare la formula dell'appalto integrato sul progetto preliminare in limiti analoghi a quelli</p>

<p><i>ovvero caratterizzati da una prevalente componente impiantistica o tecnologica tale da rendere necessario l'apporto progettuale del concorrente in sede di gara. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto il progetto definitivo e il prezzo. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. I costi della sicurezza in fase di progettazione non sono soggetti a ribasso. Per le stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche amministrazioni l'oggetto del contratto è stabilito nel bando di gara. Ai fini della valutazione del progetto, il regolamento disciplina i fattori ponderali da assegnare ai «pesi» o «punteggi» in modo da valorizzare la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e le caratteristiche ambientali.».</i></p>	<p>previsti in passato per l'appalto concorso e ad evidenziarne la sua utilità per i casi di effettiva necessità di un apporto progettuale in sede di gara. Si prevede inoltre un chiarimento sul contenuto dell'offerta economica relativa alla redazione dei livelli progettuali, con la specifica previsione della non ribassabilità dei costi per la sicurezza in fase di progettazione.</p>
<p style="text-align: center;">Art. xxx</p> <p style="text-align: center;"><i>(Parametri e modelli di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse)</i></p> <p>1. All'articolo 87 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 5; è inserito il seguente:</p> <p><i>«5.bis. L'Autorità di vigilanza per i contratti pubblici, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, individua i parametri ed i modelli cui attenersi nel procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse, aggiornando periodicamente le relative previsioni.».</i></p>	<p>Si propone di conferire all'Autorità il potere di individuare procedure standardizzate e/o <i>best practices</i> che diano maggiore oggettività e speditezza al procedimento, con conseguente riduzione del contenzioso.</p>
<p style="text-align: center;">Art. xxx</p> <p style="text-align: center;"><i>(Definizione del livello di progettazione da porre a base di gara)</i></p> <p>1. L'articolo 177, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dall'articolo 55, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modifiche dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente:</p> <p><i>«2. Per l'affidamento delle concessioni le stazioni appaltanti avviano le procedure ad evidenza pubblica per l'esecuzione di opere infrastrutturali, fatte salve le procedure di cui all'art. 175 del presente Decreto, solo sulla base del progetto preliminare approvato ai sensi dell'art. 165, commi 5 e 6, e a seguito del rilascio della</i></p>	<p>La proposta di modifica prevede che le stazioni appaltanti possono avviare le procedure di gara sulla base del solo progetto preliminare, previo rilascio della VIA (valutazione impatto ambientale), in modo tale da accelerare l'iter di valutazione delle offerte</p>

<p><i>Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Per l'affidamento a contraente generale si pone a base di gara il progetto preliminare ovvero quello definitivo».</i></p>	
<p style="text-align: center;">Art. xxx <i>(Modifiche all'articolo 92 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207)</i></p> <p>1. All'articolo 92 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) al comma 2, l'ultimo periodo, è sostituito dal seguente: <i>«In fase realizzativa, ove sussista la decisione di mandataria e mandanti oppure in caso di sopravvenuta impossibilità della mandataria o delle mandanti ad eseguire le prestazioni, valutata dal Responsabile del Procedimento della Stazione Appaltante, i lavori potranno essere eseguiti dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo anche in percentuali diverse da quelle indicate dalle imprese in fase di gara, fermo restando che ciascuna impresa esegua almeno il 5% dell'importo dei lavori affidati al raggruppamento e purché i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese medesime all'atto dell'esecuzione e previo loro accertamento da parte della stazione appaltante, siano tali da consentire la realizzazione di tali nuove quote.»;</i></p> <p>b) dopo l'ultimo periodo del comma 3 è aggiunto il seguente: <i>«In fase realizzativa, ove sussista la decisione di mandataria e mandanti oppure in caso di sopravvenuta impossibilità della mandante ad eseguire le prestazioni, valutata dal Responsabile del Procedimento della Stazione Appaltante, i lavori potranno essere eseguiti dalla mandataria anche in categorie diverse da quelle indicate in fase di gara, fermo restando che in tale categoria ciascuna impresa mandante esegua almeno il 5% dell'importo della categoria e purché i requisiti di qualificazione posseduti dall'impresa mandataria all'atto dell'esecuzione e previo loro accertamento da parte della stazione appaltante siano tali da consentire la realizzazione di tali lavori.».</i></p>	<p>Le prospettate modifiche al comma 2, dell'art. 92, mirano a svincolare le regole sul possesso dei requisiti minimi richiesti alle imprese che intendono partecipare alle gare in forma raggruppata con quelle riguardanti l'esecuzione dei lavori una volta assunto il contratto, semplificando l'intero sistema e senza incidere sugli aspetti sostanziali.</p> <p>Sul fronte della committenza, infatti si rendono con ciò eseguibili, senza necessità di riaffidamento, i contratti affidati alle ATI, anche in percentuali diverse da quelle indicate dalle imprese in fase di gara, ove sussista la decisione unanime di mandanti e mandataria o in caso di impossibilità sopravvenuta di una delle mandanti o della mandataria, al fine di garantire il completamento dell'opera per la cui realizzazione l'appalto era stato affidato.</p> <p>Sul fronte imprenditoriale la norma serve a salvaguardare il diritto di organizzare il lavoro come ritenuto più opportuno, al fine di ottenere il miglior risultato economico della commessa, ferme restando la regola del possesso della necessaria qualificazione e la preventiva autorizzazione del committente.</p>
<p style="text-align: center;">Art. xxx <i>(Accordo bonario)</i></p> <p>1. All'art. 240 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1 è soppresso l'ultimo periodo;</p> <p>b) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente comma:</p>	<p>L'eliminazione dell'istituto dell'accordo bonario nei contratti di affidamento a contraente generale disposta con il DL n. 70 del 2011 potrebbe determinare un significativo incremento del contenzioso arbitrale e ordinario anche in corso d'opera, con conseguenti maggiori oneri</p>

«12-bis. Per i contratti pubblici di cui al Capo IV del Titolo III della Parte II del codice, le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici territoriali hanno facoltà, ai fini della pronuncia sulla proposta di accordo bonario, di chiedere un parere preventivo all'Autorità.»;

c) dopo il comma 22 è aggiunto il seguente comma

«23. L'Autorità di Vigilanza emana linee guida procedurali relative all'esercizio dell'attività di accordo bonario di cui al presente articolo, nel rispetto della normativa vigente e dei principi di efficacia, efficienza e tempestività dell'attività amministrativa.».

di finanza pubblica anche per le difese giudiziarie e le consulenze tecniche, nonché un incremento della litigiosità in fase esecutiva, con effetti negativi sui tempi di completamento dei lavori. Con l'intervento al comma 1 dell'art. 240 si ripristina, pertanto, la possibilità di ricorso ad accordo bonario anche per i contratti di cui alla parte II Capo IV Titolo III. Con il l'introduzione del comma 12-bis si introduce la facoltà per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici territoriali di ricorrere all'AVCP per la formulazione del parere sull'accordo bonario. Con l'inserimento del comma 23 si attribuisce, altresì all'AVCP il compito di definire le linee guida, come base orientativa generale nell'utilizzo dell'istituto e nella formulazione dell'accordo. Tale proposta è finalizzata a fornire al Responsabile del Procedimento criteri e principi chiari e puntuali per il ricorso a detto strumento, in modo tale da disincentivarne l'utilizzo laddove sia esclusivamente strumentale e non rispondente all'obiettivo di riduzione del contenzioso ordinario. Il coinvolgimento dell'AVCP risponde all'esigenza di individuare un soggetto istituzionalmente terzo rispetto alla parte privata ma anche alla stazione appaltante, sicuramente dotato della necessaria competenza in materia, che possa supportare le amministrazioni sia dal punto di vista tecnico che giuridico.

LAVORO E PREVIDENZA**Documento unico di regolarità contributiva**

Applicazione della procedura “compensativa” con i debiti della PA in ogni ipotesi di rilascio del DURC

Innalzamento del periodo temporale di validità del DURC a 180 giorni (oggi 90 giorni)

Pagamento dilazionato dei crediti contributivi

Modifica dell'attuale disciplina del tasso di differimento e di dilazione da applicare ai debiti contributivi

Agevolazione per il contribuente che richiede una dilazione con riconduzione a unitarietà della gestione della fase amministrativa dei crediti contributivi

Prosecuzione volontaria

Possibilità per gli iscritti alla gestione INPS dei cosiddetti “parasubordinati” di proseguire il rapporto presso altre forme obbligatorie di previdenza con maturazione del diritto alla pensione presso le stesse

Armonizzazione base di calcolo delle prestazioni non pensionistiche INPS

Effettuazione del conteggio delle retribuzioni per il calcolo delle prestazioni non pensionistiche sulla base di un unico parametro: retribuzione che il lavoratore avrebbe normalmente percepito

Regime previdenziale per i lavoratori all'estero

Semplificazione degli adempimenti contributivi per i lavoratori operanti all'estero mediante applicazione di valori convenzionali

Collocamento obbligatorio. Criteri di computo della quota di riserva

Correzione dell'errore presente nella normativa: 60 per mille al posto del 60 per cento

Collocamento obbligatorio. Esclusioni

Chiarimento della tipologia di esclusione: esclusione totale e non esonero parziale

Art. xxx

(Semplificazioni in materia di DURC)

1. All'articolo 13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, le parole: «di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,» sono soppresse.

2. Al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38, comma 3, le parole da: «*resta fermo*» fino a: «*successive modificazioni e integrazioni*» sono sostituite dalle seguenti: «*resta fermo per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l'obbligo di acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva*»;

b) all'articolo 118, comma 6, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «*Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori*».

3. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 2, le parole: «*del responsabile del procedimento*» sono sostituite dalle seguenti: «*dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b)*,» e le parole: «*il medesimo trattiene*» sono sostituite dalle seguenti: «*i medesimi trattengono*»;

b) all'articolo 6:

1) al comma 3, all'alinea, le parole: «*Le amministrazioni aggiudicatrici*» sono sostituite dalle seguenti: «*I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b)*,» e il secondo capoverso è abrogato;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4. Il documento unico di regolarità contributiva rilasciato per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi ha validità di centottanta giorni dalla data di emissione. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), utilizzano il documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 3, lettera a), in corso di validità anche per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma. Dopo la stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), acquisiscono il documento unico di regolarità contributiva ogni centottanta giorni e lo utilizzano per le finalità di cui al comma 3, lettere d) ed e), fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo documento unico di regolarità contributiva*»;

3) al comma 5, le parole: «*Le amministrazioni aggiudicatrici*»

La norma, che riprende la disposizione di cui all'art. 7 del DDL semplificazioni-bis (AC 5610), consente di applicare la procedura "compensativa" con i debiti della PA in ogni ipotesi di rilascio del DURC, per agevolazioni normative e contributive, procedure di appalto pubblico e nell'ambito degli appalti privati in edilizia.

Il periodo temporale di validità del DURC è elevato a 180 giorni (oggi 90 giorni).

<p>sono sostituite dalle seguenti: «<i>I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b),» e le parole da: «; per le medesime finalità» fino alla fine del comma sono soppresse.</i></p>	
<p style="text-align: center;">Art. xxx <i>(Pagamento dilazionato dei crediti contributivi)</i></p> <p>1. All'art. 2 del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente comma:</p> <p><i>«11-bis. L'interesse di differimento e di dilazione per le regolarizzazioni rateali dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso ufficiale di riferimento, maggiorato:</i></p> <p><i>a) di due punti per le regolarizzazioni rateali fino a 24 mesi;</i> <i>b) di tre punti per le regolarizzazioni rateali oltre 24 mesi.»</i></p> <p>2. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 il terzo e il quarto periodo sono abrogati.</p> <p>3. All'art. 32 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 è aggiunto in fine il seguente comma:</p> <p><i>«5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai crediti contributivi previdenziali.»</i></p> <p>4. All'articolo 116, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da <i>«interessi di mora»</i> fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: <i>«interesse di differimento e di dilazione»</i></p>	<p>La proposta di cui al comma 1 modifica la disciplina del tasso di differimento e di dilazione da applicare ai debiti contributivi, che attualmente supera del 0,50% l'interesse per ritardato pagamento.</p> <p>La finalità della modifica è di agevolare il contribuente che richiede una dilazione e l'Istituto che recupera prima le somme a credito.</p> <p>I commi 2, 3 e 4 riconducono ad unitarietà la gestione della fase amministrativa dei crediti contributivi.</p> <p>La proposta inoltre consentirebbe di anticipare di circa 24 mesi l'incasso di 100 milioni di euro per anno.</p>
<p style="text-align: center;">Art. xxx <i>(Prosecuzione volontaria)</i></p> <p>1. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, è aggiunto in fine il seguente periodo:</p> <p><i>«Il divieto di prosecuzione volontaria non si applica ai lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335».</i></p> <p>2. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1983, n. 47, sono in fine aggiunti i seguenti commi:</p> <p><i>«2. Gli Istituti previdenziali autorizzano il datore di lavoro a provvedere al versamento degli importi corrispondenti alla contribuzione volontaria fino ad un periodo massimo complessivo di sei anni, previa intesa tra datore di lavoro e singolo lavoratore all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. A tal fine il lavoratore interessato deve presentare apposita domanda agli Istituti previdenziali con allegata una dichiarazione autenticata del datore di lavoro circa l'assunzione da parte di quest'ultimo degli obblighi contributivi di cui sopra. Le somme versate dal</i></p>	<p>La misura di cui al comma 1 è diretta ad agevolare gli iscritti alla gestione INPS dei cosiddetti "parasubordinati", consentendo loro la prosecuzione volontaria presso le altre forme obbligatorie di previdenza e quindi la maturazione del diritto alla pensione presso le stesse, attualmente preclusa espressamente dalla legge. Il superamento del divieto produrrebbe effetti positivi non solo per i lavoratori interessati ma anche per gli Enti previdenziali presso cui si opera la prosecuzione per effetto del maggior gettito contributivo. La proposta di cui</p>

<p><i>datore di lavoro agli Istituti previdenziali ai sensi della presente disposizione non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore e sono deducibili ai sensi dell'art. 62 del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917.</i></p> <p><i>3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche nelle ipotesi di ricongiunzione e di riscatto dei periodi assicurativi.»</i></p>	<p>al comma 2 consente ai datori di lavoro interessati di assumersi l'obbligo del pagamento della contribuzione pensionistica per la prosecuzione volontaria (d.lgs. n. 184/1997) relativamente ai lavoratori che presentino specifica domanda ai competenti enti previdenziali. Tale surroga potrebbe riguardare tutto il periodo richiesto ed autorizzato ovvero una parte di esso. A tal fine va allegata all'istanza da inoltrare all'istituto previdenziale specifica attestazione dell'azienda interessata, nella quale viene attestato l'impegno della stessa al pagamento della contribuzione per il periodo stabilito. Per i periodi non considerati nell'accordo resta titolare dell'obbligazione il lavoratore interessato. La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico dello Stato, garantisce ai lavoratori una elevata tutela di ordine previdenziale e consente alle imprese, pur facendosi carico di oneri di un apprezzabile peso, una maggiore agibilità nella gestione del personale.</p>
<p style="text-align: center;">Art. xxx</p> <p style="text-align: center;"><i>(Armonizzazione base di calcolo delle prestazioni non pensionistiche INPS)</i></p> <p>1. A decorrere dal periodo di paga successivo all'entrata in vigore del presente decreto legge la base di calcolo per la liquidazione di tutte le prestazioni a sostegno e/o integrazione del reddito erogate dall'INPS ai lavoratori subordinati è determinata sulla base della normale retribuzione globale, che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento indennizzabile, comprendendo anche i ratei delle mensilità che maturano e vengono erogate con periodicità non mensile.</p> <p>2. Nell'ipotesi di prestazioni dovute dopo la cessazione del rapporto di lavoro, la retribuzione di riferimento calcolata come al comma precedente è quella riferita al mese di risoluzione del</p>	<p>Attualmente le prestazioni non pensionistiche sono calcolate in modo non omogeneo e sono riferite a periodi temporali diversi. L'obiettivo della proposta è di uniformarne il conteggio. Il parametro individuato consiste nella retribuzione che il lavoratore avrebbe normalmente percepito. I vantaggi dell'armonizzazione sarebbero i seguenti: le aziende avrebbero una notevole semplificazione nell'elaborazione del LUL e nella compilazione</p>

<p>rapporto di lavoro.</p>	<p>dell'eventuale modulistica da trasmettere agli Enti preposti; l'INPS sarebbe in grado di erogare in tempo reale le prestazioni, poiché già a conoscenza dei dati contemplati dalla proposta, in quanto inseriti mensilmente nelle denunce delle retribuzioni. In questo modo l'Istituto abbatterebbe gli oneri per interessi legali grazie alla forte contrazione dei tempi di liquidazione. Inoltre, la liquidazione della prestazione avverrebbe su dati "certificati" e consolidati.</p>
<p style="text-align: center;">Art. xxx</p> <p style="text-align: center;"><i>(Regime previdenziale per i lavori all'estero)</i></p> <p>Nell'art. 12 della Legge 30 aprile 1969 n. 153, come sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, dopo il comma 8, è inserito il seguente comma:</p> <p><i>«8 bis). I contributi di previdenza ed assistenza sociale dovuti per i lavoratori italiani operanti in Paesi dell'Unione Europea ovvero con i quali vigono convenzioni o accordi o norme internazionali che prevedono il mantenimento del regime previdenziale italiano, continuano ad essere calcolati sulle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto interministeriale di cui all'art. 4, comma 1, del decreto- legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nelle ipotesi in cui rimangano iscritti alle assicurazioni sociali italiane».</i></p>	<p>La norma punta a semplificare gli obblighi contributivi per i lavoratori operanti all'estero mediante l'applicazione di valori convenzionali. L'applicazione di tali valori, infatti, dà certezza ai lavoratori ed alle aziende e garantisce il conseguimento di una pensione italiana come se l'espatrio non fosse avvenuto. Tale criterio inoltre evita di far conseguire, a parità di livello retributivo reale, un maggior trattamento pensionistico italiano a coloro che operano in Paesi con più elevato costo della vita e più forte valuta ed assicura un identico trattamento previdenziale a prescindere dal Paese estero in cui si opera. Va infine evidenziato che il sistema dell'imponibile convenzionale non penalizza i lavoratori rispetto alla retribuzione italiana di partenza, in quanto quella convenzionale è di norma equivalente alla retribuzione nazionale effettiva.</p> <p>La norma non ha alcun onere per lo Stato, avendo</p>

	semplicemente effetti di semplificazione.
<p style="text-align: center;">Art. xxx</p> <p style="text-align: center;"><i>(Collocamento obbligatorio. Criteri di computo della quota di riserva)</i></p> <p>1. All'articolo 4, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, la parola: «cento» è sostituita con la seguente: «mille».</p>	<p>L'attuale disciplina delle esclusioni dall'obbligo delle assunzioni obbligatorie (art. 5, co. 2, legge n. 68/1999) fa riferimento, tra le altre fattispecie, alle aziende che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL "pari o superiore al 60 per cento". Si tratta di un mero errore materiale relativo alla espressione del dato numerico in percentuale anziché in millesimi, come invece richiesto dalla tariffa dei premi INAIL approvata con DM 12 dicembre 2000. L'errore, di fatto, rende la norma inoperante. La proposta di modifica corregge quindi tale errore sostituendo l'attuale tasso di premio del 60 per cento con quello del 60 per mille.</p>
<p style="text-align: center;">Art. xxx</p> <p style="text-align: center;"><i>(Collocamento obbligatorio. Esclusioni)</i></p> <p>1. All'articolo 5, co. 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,, le parole "<i>Fermo restando l'obbligo del versamento del contributo di cui al comma 3 al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili,</i>" sono soppresse.</p>	<p>Con la legge n. 106/2011, che ha modificato l'art. 5, co. 2, legge n. 68/1999, è stata introdotta una ipotesi di esclusione dalla base di computo del personale esposto a rischi rilevanti, non già una ipotesi di esonero parziale, disciplinata nel successivo co. 3 della disposizione. Il datore di lavoro, infatti, è chiamato ad un'autocertificazione "<i>che attesta l'esclusione dei lavoratori interessati dalla base di computo</i>". La proposta di modifica chiarisce espressamente quindi che non si tratta di una ipotesi di esonero parziale.</p>

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Prestazioni lavorative di breve durata

Delega al Ministro del Lavoro per semplificare gli adempimenti in tema di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria per le prestazioni che implicino una permanenza del lavoratore in azienda non superiore a 50 giorni lavorativi annui

Documento di valutazione dei rischi (DVR) e documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI)

Le imprese a basso rischio infortuni possono sostituire il DUVRI con la nomina di un soggetto appositamente incaricato al coordinamento delle azioni di prevenzione e protezione dai rischi incidenti sull'attività oggetto dell'appalto

Possibilità, sempre per le imprese a basso rischio infortuni, di sostituire il DVR con la compilazione di un modello semplificato (es. *check list* sintetica degli adempimenti)

Adempimenti nei cantieri

Delega al Ministro del lavoro per l'adozione di modelli semplificati di redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS)

Comunicazioni e notifiche

Semplificazione di comunicazioni e notifiche (es. denuncia degli infortuni sul lavoro da parte del datore di lavoro)

Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro

Parificazione di enti pubblici e soggetti privati abilitati ed eliminazione di passaggi inutili e dispendiosi

Denuncia dei lavori a carattere temporaneo

Limitazione dell'ambito applicativo sulla base del principio di proporzionalità

Idoneità tecnico-professionale

Armonizzazione delle previsioni contenute nel TU SSL

Formazione

Eliminazione delle duplicazioni di corsi e di argomenti già svolti o trattati

Aggiornamento RSPP/ASPP

Eliminazione delle duplicazioni di corsi e di argomenti già svolti o trattati

Medico competente e servizio sanitario nazionale

Eliminazione oneri informativi superflui

Requisiti di sicurezza

Definizione tassativa

Requisiti dei luoghi di lavoro

Definizione tassativa

Sorveglianza sanitaria

Tempi congrui per le visite

Tenuta della documentazione

Semplificazione degli adempimenti formali

Consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Possibilità di eseguire le consultazioni in via telematica

<p style="text-align: center;">Art. xxx</p> <p style="text-align: center;"><i>(Semplificazione di adempimenti formali in materia di sicurezza sul lavoro)</i></p> <p>1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma:</p> <p><i>«13-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36, 37 e 41 del presente decreto, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto applicabili alle prestazioni che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento, al fine di tener conto, mediante idonee attestazioni, degli obblighi assolti dallo stesso o da altri datori di lavoro nei confronti del lavoratore durante l'anno solare in corso»;</i></p> <p>b) all'articolo 26, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dai seguenti:</p> <p><i>«3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico di cui all'articolo 29, comma 6-ter, un proprio incaricato, in possesso di adeguate formazione, esperienza e competenza professionali nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è</i></p>	<p>La proposta riunisce in un solo articolo le disposizioni contenute nel DDL semplificazioni – bis presentato dal Governo sul finire della scorsa legislatura (AC 5610).</p> <p>La disposizione di cui alla lettera a) del comma 1 riprende fedelmente il contenuto dell'art. 1 del citato DDL, che delega il Ministro del Lavoro a semplificare gli adempimenti in tema di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria per le prestazioni che implicano una permanenza del lavoratore in azienda non superiore a 50 giorni lavorativi annui.</p> <p>Le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 riprendono fedelmente il contenuto dell'art. 3 del DDL semplificazioni – bis, stabilendo le imprese a basso rischio infortuni possono sostituire il DUVRI con la nomina di un soggetto appositamente incaricato al coordinamento delle azioni di prevenzione e protezione dai rischi incidenti sull'attività oggetto dell'appalto. È prevista, inoltre, la possibilità, sempre per le imprese a basso rischio infortuni, di sostituire il DVR con la compilazione di un modello semplificato (es. <i>check list</i> sintetica degli adempimenti).</p> <p>Le disposizioni di cui alla lettera d) del comma 1 e quelle di cui al comma 5 riprendono alcuni contenuti del DDL semplificazioni – bis. In particolare, si prevede che la comunicazione agli organi di</p>
---	--

redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore ai dieci uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie al completamento dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori»;

c) all'articolo 29, ai commi 5 e 6 sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter,», dopo il comma 6-bis sono inseriti i seguenti:

«6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio infortunistico, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell'INAIL. Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono attestare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 dell'articolo 26.

6-quater. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-ter per le aziende di cui al medesimo comma trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 6-bis».

d) l'articolo 67 è sostituito dal seguente:

«Art. 67. – (Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio). – 1. In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all'organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi:

vigilanza degli elementi informativi relativi ai nuovi insediamenti produttivi può essere contestuale a istanze, segnalazioni o attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).

Le misure di cui alla lettera f) del comma 1 e quella di cui al comma 3 riprendono fedelmente il contenuto dell'art. 4 del citato DDL, prevedendo che con provvedimento del Ministro del lavoro dovranno essere predisposti modelli semplificati di redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS).

La proposta di modifica di cui alla lettera g) del comma 1 riprende in parte la disposizione contenuta nell'art. 6 del DDL semplificazioni-bis, correggendone alcune criticità. In particolare, la riformulazione proposta è finalizzata a semplificare l'attuale procedura delle verifiche periodiche previste dall'art. 71, commi 11-13 del d.lgs. n. 81/2008, estremamente complessa sotto il profilo dei tempi e degli adempimenti previsti. La semplificazione consiste nel porre sullo stesso piano enti pubblici e soggetti privati abilitati, eliminando i passaggi inutili e dispendiosi oggi previsti. La proposta di equiparazione dei soggetti privati abilitati a quelli pubblici risponde alla esigenza espressa dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (v. lettera al Ministero delle attività produttive e al Ministero del lavoro del 4

<p>a) descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;</p> <p>b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.</p> <p>2. Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma 1 nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate, secondo criteri di semplicità e di comprensibilità, le informazioni da trasmettere e sono definiti i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente articolo.</p> <p>3. Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui al comma 1 provvedono a trasmettere in via telematica all'organo di vigilanza competente per territorio le informazioni loro pervenute con le modalità indicate dal comma 2.</p> <p>4. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.</p> <p>5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1».</p> <p>e) all'articolo 88, comma 2, lettera g-bis), dopo le parole: «condizionamento e riscaldamento» sono inserite le seguenti: «nonché ai piccoli lavori senza costruzione, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi,»;</p> <p>f) al capo I del titolo IV è aggiunto, in fine, il seguente articolo:</p> <p>«Art. 104-bis. – (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei e mobili). – 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi»;</p> <p>g) all'articolo 71, il comma 11, è sostituito dal seguente:</p> <p>«11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro</p>	<p>ottobre 2006) e della Commissione europea (decisione 4 aprile 2006) di evitare situazioni monopolistiche, quale quella prevista dal comma 11 dell'art. 71 del d.lgs. n. 81/2008 a favore delle strutture pubbliche di controllo.</p> <p>È prevista infine la digitalizzazione di taluni obblighi informativi contemplati dal TU salute e sicurezza sul lavoro. Si tratta delle lettere da h) a k) del comma 1, della disposizione proposta, che riprendono fedelmente le disposizioni di cui all'art. 5 del DDL semplificazioni – bis.</p>
--	---

sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Il datore di lavoro può avvalersi, indifferentemente, dell'INAIL ovvero ASL-ARPA ovvero dei soggetti pubblici o privati abilitati per l'effettuazione della prima e delle successive verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro che vi provvedono nel termine di 60 giorni dalla richiesta con le modalità di cui al comma 13. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione. ~~La prima di tali verifiche è effettuata dall'INAIL che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dell'agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), ovvero di soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. L'INAIL, le ASL o l'ARPA hanno l'obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta, l'eventuale impossibilità ad effettuare le verifiche di propria competenza, fornendo adeguata motivazione. In tal caso il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati alle verifiche secondo le modalità di cui al comma 13. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro»;~~

- h) all'articolo 225, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro»;
- i) all'articolo 240, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro»;
- j) all'articolo 250, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale notifica può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro»;
- k) all'articolo 277, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro».

2. Il decreto di cui all'articolo 29, comma 6-ter, del decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge

3. In relazione a quanto previsto dal comma 1, lettera f), del presente articolo, dopo il comma 2 dell'articolo 131 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente:

«2-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 2, lettera b), fermi restando i relativi obblighi».

4. I decreti previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera f) e al comma 2 del presente articolo sono adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge.

5. Al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 54 è abrogato;

b) all'articolo 56:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le autorità di pubblica sicurezza, le aziende sanitarie locali, le autorità portuali e consolari, le direzioni territoriali del lavoro e i corrispondenti uffici della Regione Siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio acquisiscono dall'INAIL, mediante accesso telematico, i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni»;

2) al secondo comma, l'alea è sostituito dal seguente:

«Nel più breve tempo possibile, e in ogni caso entro quattro giorni dalla presa visione, mediante accesso alla banca dati INAIL, dei dati relativi alle denunce di infortuni di cui al primo comma, la direzione territoriale del lavoro – settore ispezione del lavoro procede, su richiesta del lavoratore infortunato, di un superstite o dell'INAIL, ad un'inchiesta al fine di accertare:»;

3) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

<p>«Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».</p> <p>6. Le modalità di comunicazione delle disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione a decorrere dal centottantottesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, che definisce le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. xxx <i>(Idoneità tecnico-professionale)</i></p> <p>1. All'articolo 26, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, prima delle parole “<i>verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g),</i>” inserire le seguenti: “<i>nei settori individuati ai sensi del successivo art. 27</i>” e sostituire le parole “<i>Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede</i>” con le seguenti: “<i>In tutti gli altri settori,</i>”</p>	<p>La proposta è diretta ad allineare le previsioni degli articoli 26 e 27 del D.lgs n. 81/2008. L'art. 26 fissa una previsione generale (in caso di appalto, in tutti i settori vi deve essere la verifica della idoneità della impresa appaltatrice), mentre l'art. 27 assegna alla Commissione consultiva permanente il compito di individuare settori particolari nei quali introdurre particolari criteri di qualificazione, fondati “<i>sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di cui all'articolo 21, comma 2, nonché sulla applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera</i>”.</p> <p>L'attuale formulazione dell'art. 26, invece, individua solamente un discrimine temporale in contrasto con la previsione del successivo art. 27, che fa riferimento ad un discrimine fondato sui particolari settori individuati dalla commissione consultiva permanente.</p>
<p style="text-align: center;">Art. xxx</p>	<p>La misura è finalizzata ad evitare la ripetizione di corsi e</p>

<p style="text-align: center;"><i>(Formazione)</i></p> <p>1. All'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 14 è inserito il seguente:</p> <p><i>«14bis – In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, e lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione corrispondente erogata ai sensi del comma 2 del presente articolo.».</i></p>	<p>di argomenti già svolti nelle ipotesi in cui vi è sovrapposizione tra i contenuti di differenti corsi formativi, garantendo in ogni caso la formazione ma assegnando crediti formativi per il contenuto e la durata della formazione già erogata.</p>
<p style="text-align: center;">Art. xxx <i>(Aggiornamento RSPP/ASPP)</i></p> <p>1. All' articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 5, è inserito il seguente:</p> <p><i>«5bis – In tutti i casi di aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti dell'aggiornamento corrispondente erogata ai sensi del comma 6 del presente articolo.».</i></p>	<p>La misura è finalizzata ad evitare la ripetizione di corsi e di argomenti già svolti nelle ipotesi in cui vi è sovrapposizione tra i contenuti di differenti corsi formativi, garantendo in ogni caso l'aggiornamento ma assegnando crediti formativi per il contenuto e la durata della formazione già erogata.</p>
<p style="text-align: center;">Art. xxx <i>(Medico competente e servizio sanitario nazionale)</i></p> <p>1. L'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è abrogato.</p>	<p>La proposta ha il fine di sopprimere una previsione che impone al medico competente di inviare dati al sistema nazionale introducendo impropri oneri alle imprese, in quanto tutta la documentazione in materia di salute e sicurezza è già a disposizione del SSN attraverso gli organi di vigilanza (ASL).</p>
<p style="text-align: center;">Art. xxx <i>(Requisiti di sicurezza)</i></p> <p>All'articolo 70 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 1, è inserito il seguente:</p> <p><i>«1bis. Ai fini dei commi 1 e 4 del presente articolo, si considerano conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto le attrezzature di lavoro dotate della marcatura "CE".».</i></p>	<p>La proposta prevede una presunzione con la finalità di assicurare la tassatività e certezza del diritto (trattandosi di norma sanzionata penalmente) dando piena ed espressa attuazione al Regolamento CE 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che – nel porre norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la</p>

	<p>commercializzazione dei prodotti – prescrive (art. 30, comma 4) che la marcatura “CE” “<i>attesta la conformità del prodotto alle prescrizioni applicabili della normativa comunitaria di armonizzazione pertinente che ne dispone l’apposizione</i>”.</p>
<p style="text-align: center;">Art. xxx <i>(Requisiti dei luoghi di lavoro)</i></p> <p>1. Allegato IV (“Requisiti dei luoghi di lavoro”), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al punto 1.1.1., infine, inserire le seguenti parole: «<i>Per le costruzioni si seguono le indicazioni del decreto ministeriale 14 gennaio 2008</i>».</p>	<p>Trattandosi di norma penalmente sanzionata, la misura proposta è finalizzata a dare tassatività e certezza al riferimento alle norme tecniche cui far riferimento, posta l’indeterminatezza degli attuali concetti di “solidità” e “stabilità”.</p>
<p style="text-align: center;">Art. xxx <i>(Sorveglianza sanitaria)</i></p> <p>1. All’articolo 41, comma 2, lettera e-ter), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «<i>precedente alla</i>» sono sostituite dalle seguenti: «<i>entro 10 giorni dalla</i>».</p>	<p>L’attuale disciplina della sorveglianza sanitaria presenta alcune criticità. In particolare, l’ art. 41, co. 2, lett. <i>e-ter</i>), d.lgs. n. 81/2008, nel prevedere la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, determina le seguenti difficoltà applicative, fonti di oneri per le imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le visite non possono essere eseguite prima della ripresa dell’attività lavorativa, ossia durante lo stato di malattia, sia perché il periodo di malattia non è ancora terminato e potrebbe essere prolungato dal medico curante, sia perché il medico competente non potrebbe “preventivamente” accertare l’idoneità alla mansione, perdurando lo stato di malattia; - le visite non possono nemmeno essere svolte tra la fine della malattia e prima della ripresa in quanto, non sussistendo l’obbligo della presenza fisica del medico

	<p>competente in azienda, non è possibile assicurare la visita tempestivamente. La stessa impossibilità di conoscere con esattezza la data esatta del rientro del lavoratore, inoltre, rende impossibile inserire l'intervento del medico nell'ambito della programmazione della sorveglianza.</p> <p>La proposta è diretta e risolvere tali criticità prevedendo un congruo lasso di tempo per l'effettuazione della visita. A tal fine, è previsto che quest'ultima deve essere effettuata entro 10 giorni dalla ripresa del lavoro.</p>
<p style="text-align: center;">Art. xxx (Tenuta della documentazione)</p> <p>1. All'articolo 53 del Dlgs n. 81/2008, dopo il primo comma è aggiunto il seguente comma:«<i>Ibis) La elaborazione automatica dei dati di cui al comma precedente non richiede contenuti formali e sostanziali e requisiti differenti da quelli dei documenti memorizzati</i>».</p>	<p>Le attuali previsioni di legge consentono opportunamente la tenuta informatizzata di tutti i documenti relativi alla salute e sicurezza sul lavoro. Va però evitato che per effetto di tale misura vengano richiesti adempimenti ulteriori rispetto a quelli previsti per la documentazione cartacea, per evitare la creazione di oneri oggi non previsti.</p> <p>La proposta di modifica stabilisce quindi che la tenuta telematica della documentazione ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 81/2008 non richiede contenuti, formali e sostanziali, e requisiti ulteriori rispetto a quelli dei documenti memorizzati.</p>
<p style="text-align: center;">Art. xxx (Consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza)</p> <p>1. All'articolo 18, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, dopo le parole: «consultare», sono aggiunte le seguenti: «<i>anche in via telematica</i>».</p>	<p>Le attuali previsioni in materia di SSL relative a consultazioni e riunioni tra datore di lavoro e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza non contemplano gli strumenti informatici quale modalità</p>

idonea ad assolvere agli obblighi di legge.

La proposta di modifica prevede pertanto la facoltà per il datore di lavoro di effettuare la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in via telematica.

TUTOR D'IMPRESA E CERTEZZA DEI TEMPI DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI

Tutor d'impresa

Istituzione del tutor d'impresa per supportare le imprese dall'avvio alla conclusione dei procedimenti

Certezza dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi

Introduzione dell'indennizzo automatico per il mero ritardo nella conclusione dei procedimenti da parte delle PA

<p style="text-align: center;">Art. xxx (<i>Tutor d'impresa</i>)</p> <p>1. Al fine di migliorare i servizi amministrativi riguardanti le imprese e assicurare l'efficienza dell'attività amministrativa, presso gli sportelli unici per le attività produttive è individuato un tutor d'impresa per i procedimenti che, secondo la normativa vigente, sono conclusi con provvedimento espresso.</p> <p>2. Il tutor assiste le imprese dall'avvio alla conclusione dei procedimenti, curando le informazioni concernenti la normativa applicabile e gli adempimenti richiesti per l'esercizio di attività produttive. Nello svolgimento dei suoi compiti, il tutor d'impresa assicura l'osservanza delle migliori prassi amministrative e delle disposizioni in materia di semplificazione.</p> <p>3. Per le finalità di cui al comma 2, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dello sviluppo economico curano ogni anno, in collaborazione con le Regioni, l'ANCI, Unioncamere e le associazioni di imprese, la pubblicazione delle migliori prassi amministrative sul portale www.impresainungiorno.it.</p> <p>4. Il tutor d'impresa è individuato nella persona del responsabile dello sportello unico per le attività produttive o in un suo delegato.</p> <p>5. All'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 2, dopo le parole «<i>anche attraverso le province</i>» sono inserite le seguenti: «<i>e i tutor d'impresa presso gli sportelli unici per le attività produttive</i>»;</p> <p>b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «<i>2-bis. Nel caso in cui il Comune non assicuri la funzione del tutor d'impresa, l'impresa può rivolgersi alla Regione competente affinché quest'ultima, anche con il supporto di tutor d'impresa di altri sportelli unici ubicati nel proprio territorio, assicuri servizi di assistenza e informazione.</i>».</p> <p>6. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r), della Costituzione, le disposizioni del presente articolo</p>	<p>In alcuni Paesi europei sono state sviluppate buone pratiche relativamente ai rapporti tra uffici pubblici e imprese nell'ambito degli <i>iter</i> autorizzatori. Il riferimento è a quegli istituti procedurali che prevedono le figure del <i>Project Manager</i> e del <i>Permit Pilot</i>, deputati ad assistere le imprese nelle fasi di avvio e di svolgimento delle procedure, risolvere situazioni di <i>impasse</i>, formulare proposte per accelerare la decisione delle amministrazioni. La proposta è diretta a recepire queste buone pratiche, declinandole nella figura del tutor d'impresa. L'obiettivo è di invertire l'approccio della PA ai procedimenti riguardanti le attività produttive: la PA da controllore deve diventare facilitatore. Questo obiettivo appare raggiungibile se si considera il patrimonio di esperienze e competenze dei funzionari pubblici italiani, che, al pari di quelli di altri Paesi europei, darebbero un contributo concreto agli investimenti privati in attività produttive in modo da stimolare la crescita. Il tutor d'impresa andrebbe quindi considerato come un vero e proprio catalizzatore nei processi decisionali. La funzione di tutor andrebbe collocata presso gli sportelli unici per le attività produttive, ossia le strutture che rappresentano i "terminali" della</p>
---	---

introducono, anche attraverso il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto delle libertà fondamentali, l'efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

7. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PA per tutte le vicende amministrative riguardanti le imprese. Sul piano strutturale e organizzativo, il tutor dovrebbe essere identificato con il responsabile dello sportello unico o con un suo delegato. I compiti del tutor dovrebbero riguardare i procedimenti più complessi che per legge sono conclusi con provvedimento espresso. Nel merito, il tutor d'impresa dovrebbe assicurare un *set* di servizi alle imprese. Non si tratterebbe di creare una nuova funzione amministrativa, ma di specificare e regolare meglio alcuni compiti che già oggi la legge assegna agli sportelli unici per le attività produttive, in modo da ottenere risultati concreti. In particolare, il tutor dovrebbe rappresentare il punto di contatto diretto per l'impresa e per l'Agenzia per le imprese per il rilascio di titoli autorizzatori, a partire dalle fasi che precedono l'avvio di procedimenti (es. informazioni sui titoli abilitativi, documenti da allegare). Una volta avviato il procedimento, il tutor andrebbe considerato come una sorta di "mediatore amministrativo", i cui compiti sarebbero quelli, da un lato, di supportare le amministrazioni, far funzionare i meccanismi procedurali, curare il rispetto dei tempi e le comunicazioni, anche in conferenza di servizi, dall'altro, di assistere e tenere costantemente informate le imprese nel corso di tutta la procedura. Nello svolgimento dei suoi compiti, il tutor assicurerebbe l'applicazione delle migliori prassi amministrative e delle disposizioni in tema di semplificazione. La proposta prevede a tal fine la pubblicazione annuale delle migliori prassi, a

	<p>cura dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dello sviluppo economico, con la collaborazione di Regioni, ANCI, Unioncamere e associazioni di imprese. Parallelamente alla istituzione della figura del tutor la proposta è diretta a potenziare il ruolo di assistenza alle imprese da parte delle Regioni ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Queste ultime, infatti, potrebbero, anche attraverso i tutor d'impresa, curare il coordinamento e il miglioramento dei servizi amministrativi riguardanti le attività produttive. La proposta prevede, inoltre, la creazione di un <i>help desk</i> presso le Regioni per le ipotesi in cui i Comuni non assicurino la funzione del tutor d'impresa. In questi casi, l'impresa potrebbe rivolgersi alla Regione competente affinché quest'ultima, anche con il supporto di tutor di altri sportelli unici ubicati nel proprio territorio, assicuri i servizi minimi di assistenza e consulenza.</p>
<p style="text-align: center;">Art. xxx (<i>Certezza dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi</i>)</p> <p>1. All'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto in fine il seguente periodo:</p> <p><i>«Fermo restando il diritto al risarcimento del danno da ritardo di cui all'articolo 2-bis della presente legge, nel caso di mancata conclusione del procedimento da parte del responsabile di cui al comma 9-bis è corrisposta all'interessato che ne faccia richiesta una somma di denaro a titolo di indennizzo per il mero ritardo, stabilita in misura fissa di 100,00 euro per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo degli oneri istruttori pagati dall'interessato e in ogni caso non superiore a alla somma di 10.000 euro. L'indennizzo è corrisposto dall'amministrazione procedente, ma è ripartito proporzionalmente a seconda delle rispettive responsabilità tra le diverse amministrazioni pubbliche che per le legge sono chiamate nel procedimento a esprimere intese, nulla osta, concerti o assensi.».</i></p>	<p>Come indicato anche nella relazione dei Saggi in materia economico-sociale, è opportuno istituire l'obbligo per la PA di pagare un indennizzo forfetario e automatico per ogni giorno di ritardo nella conclusione dei procedimenti di interesse per i privati, in aggiunta alle previsioni in tema di risarcimento del danno da ritardo.</p>

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Semplificazioni per le Srl

Eliminazione del capitale minimo ed eliminazione della riserva notarile per la redazione e la modifica degli statuti

<p style="text-align: center;">Art. xxx</p> <p style="text-align: center;"><i>(Semplificazioni in materia di società a responsabilità limitata)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La società a responsabilità semplificata può essere costituita con contratto o con atto unilaterale. 2. L'atto costitutivo deve essere redatto per iscritto e deve indicare gli elementi di cui al secondo comma dell'articolo 2463 del codice civile, con l'eccezione dei requisiti previsti dai numeri 4) e 5). Si applicano alle società a responsabilità limitata le disposizioni degli articoli 2329, numero 3), 2331, 2332, escluso il primo comma, numero 1), e 2341 del codice civile in quanto compatibili. 3. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo, ovvero gli amministratori se questo è redatto con scrittura privata, devono depositarlo entro venti giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329, numero 3). 4. Nel caso in cui l'atto costitutivo sia redatto con scrittura privata, l'ufficiale del registro deve accertare la sussistenza delle condizioni e procedere all'iscrizione entro il termine perentorio di venti giorni. Si applica l'articolo 2189. Decorso inutilmente il termine indicato per l'iscrizione, il giudice del registro, su richiesta degli amministratori o, se questi non vi provvedono, dei soci e verificata la sussistenza delle condizioni, ordina l'iscrizione con decreto. 5. Le modificazioni dell'atto costitutivo sono deliberate dall'assemblea dei soci a norma dell'articolo 2479-bis del codice civile. Il verbale è depositato entro venti giorni presso l'ufficio del registro delle imprese a cura degli amministratori, che sono tenuti anche ad allegare i documenti comprovanti il rispetto delle condizioni stabilite dalla legge. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la delibera nel registro. Se il verbale è redatto dal notaio si applica l'articolo 2436. 	<p>La proposta ha l'obiettivo di introdurre in modo organico un nuovo modello semplificato di società a responsabilità limitata. Infatti, la proposta riconduce a unità i due schemi introdotti dall'art. 3 del Decreto Cresci Italia e dall'articolo 44 del Decreto Crescita (che si propone di abrogare), facendo salvi gli elementi peculiari dei richiamati schemi e dotando l'ordinamento di un modello di Srl semplificata moderno e realmente in grado di incentivare le <i>start-up</i>, attraverso il contenimento dei costi di costituzione.</p> <p>A questo scopo, la proposta fa un deciso passo avanti rispetto al criterio del "capitale simbolico" (1 euro), già introdotto dai precedenti interventi normativi, eliminando del tutto il requisito del capitale sociale obbligatorio. In tal modo, viene rafforzata la portata di semplificazione della misura dal momento che, senza incidere in alcun modo sulla capacità di credito della società, le operazioni dirette a modificare la dotazione patrimoniale della società non sarebbero più soggette alle formalità previste dal codice civile per le Srl ordinarie.</p> <p>Inoltre, la proposta consente che l'atto costitutivo della Srl semplificata possa essere redatto per scrittura privata, in alternativa alla tradizionale forma pubblica. Ciò consente di aprire alla concorrenza un'importante settore di attività professionale e di introdurre una decisa semplificazione alle modalità di costituzione e di funzionamento delle Srl, con l'effetto di migliorare la posizione dell'Italia nella graduatoria <i>Doing Business</i> della Banca Mondiale. Infatti, il requisito di forma attualmente richiesto dalla legge rappresenta un onere ingiustificato, soprattutto se si considera che, nella pratica,</p>
---	--

<p>6. La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.</p> <p>7. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata semplificata le disposizioni del libro V, titolo V, capo VII in quanto compatibili.</p> <p>8. L'articolo 3 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e l'articolo 44 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono abrogati.</p>	<p>è già frequente che la redazione di atti costitutivi e statuti di Srl venga affidata a professionisti di fiducia, ovvero alle strutture interne delle società, che poi li trasmettono al notaio per il rispetto degli adempimenti prescritti dalla legge.</p> <p>La semplificazione non incide, peraltro, sulle esigenze di tutela dei soci e di quanti vengono in contatto con le società, anche perché la proposta provvede contestualmente a rafforzare gli obblighi di verifica rimessi all'ufficio del registro delle imprese e al giudice del registro. L'effetto è di assicurare la conformità delle modalità di costituzione della Srl semplificata a quanto richiesto dal diritto europeo (Direttiva n. 2009/101/CE).</p> <p>Infine, la portata del nuovo modello viene generalizzata attraverso l'eliminazione di qualsiasi requisito anagrafico dei soci fondatori, che rischia al momento di limitare in modo ingiustificato le opportunità di semplificazione consentite dalla norma.</p>
--	---

FISCO

Responsabilità solidale fiscale negli appalti

Abrogazione della disciplina della responsabilità fiscale negli appalti

Indeducibilità interessi passivi su strumenti di debito emessi da società diverse da quelle con azioni quotate

Rimozione dell'ineducibilità di (parte) degli interessi passivi derivanti da prestiti obbligazionari emessi da società diverse da quelle con azioni quotate o da banche

Abolizione ritenute su interessi

Abrogazione di ogni ritenuta ed imposta sostitutiva sui redditi di capitale versati ai non residenti

Rettifica IVA crediti non riscossi

Coordinamento della disciplina della deducibilità delle perdite su crediti e la disciplina della IVA, concernente le variazioni dell'imponibile o dell'imposta, con riferimento alle ipotesi di stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti ovvero di un piano attestato

Modello 770 mensile – Abrogazione comunicazione mensilizzata

Eliminazione visto di conformità per compensazione crediti IVA

Semplificazione elenchi intrastat servizi

Semplificare il contenuto informativo degli elenchi riepilogativi delle prestazioni intracomunitarie di servizi, c.d. generiche

Comunicazione dati delle operazioni rilevanti ai fini IVA

Sostituzione l'elenco delle operazioni rilevanti ai fini IVA con la comunicazione dell'elenco dei clienti e dei fornitori del soggetto passivo IVA

Armonizzazione delle addizionali comunali e regionali IRPEF

Ritenute su agenti - Comunicazione di avvalersi di dipendenti o terzi

Stabilizzazione temporale della dichiarazione annuale: obbligo di ripresentazione solo se siano venute meno le condizioni richieste per fruire delle ritenute d'acconto ridotte

Tassazione del trattamento di fine rapporto

Semplificazione del meccanismo di calcolo della liquidazione provvisoria delle imposte sul TFR, mediante l'applicazione di un'aliquota fissa da parte del datore di lavoro

Modalità di applicazione dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR

Semplificazione mediante un unico versamento a titolo definitivo.

Spese di rappresentanza - adeguamento valore di riferimento omaggi a disciplina imposte sui redditi

Possibilità di detrarre l'IVA sulle spese di rappresentanza sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro

Sanzioni per omissione o inesattezza dati statistici degli elenchi Intrastat

Abrogazione della norma sanzionatoria

Liquidazione IVA di gruppo – adesione società di persone

Estensione anche alle società di persone

Contraddittorio preventivo

Introduzione del contraddittorio preventivo obbligatorio tra Amministrazione finanziaria e contribuente in tutti i casi in cui l'azione accertativa trova esito in un atto impositivo con valenza esecutiva

Sequestro conservativo

Eliminazione del sequestro preventivo, preordinato alla confisca, in caso di pagamento del debito erariale

Art. xxx

(Abrogazione della responsabilità solidale fiscale negli appalti)

1. All'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono soppressi.

L'articolo 35, commi da 28 a 28-ter del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dall'articolo 13-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 disciplina la responsabilità solidale negli appalti, per quanto concerne i profili di natura fiscale. La disposizione, in estrema sintesi, prevede la responsabilità solidale dell'appaltatore per il versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto di subappalto. In modo speculare, nel rapporto tra committente ed appaltatore, la norma prevede, in luogo della responsabilità solidale, l'applicazione di una sanzione da 5 mila a 200 mila euro, qualora il committente paghi il corrispettivo del contratto di appalto senza aver ottenuto idonea documentazione circa la correttezza del versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dall'appaltatore e dal subappaltatore. La responsabilità solidale (ovvero l'irrogazione della sanzione in capo al committente) viene meno se l'appaltatore (ovvero il committente) acquisisce la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore (ovvero dall'appaltatore), documentazione che, secondo quanto previsto dalla stessa disposizione, può consistere anche nella asseverazione rilasciata da un CAF o da professionisti abilitati. La disposizione prevede inoltre che sia l'appaltatore che il committente possano sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore (ovvero all'appaltatore) fino all'esibizione della predetta documentazione.

La presente proposta mira ad abrogare integralmente tale disciplina, senza impatti per la finanza pubblica.

La disciplina della responsabilità solidale fiscale persegue il condivisibile obiettivo di contrastare l'evasione fiscale, con particolare attenzione al fenomeno dell'utilizzo di lavoratori in nero, ma sembra dimostrarsi inefficace nel raggiungere tale risultato, producendo invece pesanti oneri amministrativi sulle imprese oneste. Il rilascio, da parte di professionisti specializzati, di un'asseverazione per il corretto adempimento da parte del subappaltatore degli obblighi di versamento delle

ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA si può basare solo sulla documentazione contabile fornita dal medesimo soggetto obbligato all'adempimento. Pertanto la verifica dell'esistenza di rapporti di lavoro in nero e, come tali, non emersi dai dati dichiarati, non potrà mai essere accertata dal professionista, ma solo da un effettivo controllo sul territorio da parte dell'Amministrazione finanziaria. Questa attività di controllo, che è prettamente di competenza degli uffici dell'Agenzia delle Entrate, non compete, né può materialmente essere gestita da parte di professionisti per una pluralità di imprese, con stabilimenti diversi sul territorio nazionale. Analogamente, il meccanismo dell'autocertificazione, pur rappresentando una semplificazione apprezzabile per assolvere l'adempimento normativo, conferma, di fatto, l'inutilità dell'adempimento perché, da un lato, chi la riceve non ha alcuna possibilità di controllarne la veridicità, dall'altro chi evade sistematicamente l'IVA o impiega lavoratori in nero non ha alcuna remora a dichiarare il falso, dal momento che una verifica di quanto certificato sarebbe solo eventuale, in caso di ispezioni da parte dell'Agenzia. La norma ha quindi avuto l'effetto pratico di obbligare le imprese che stipulano contratti di appalto e subappalto - la cui concreta individuazione, peraltro, è questione giuridicamente non univoca - ad introdurre costose procedure interne.

Particolari complessità genera poi attestare la correttezza dei versamenti dell'IVA. Merita, infatti, ricordare che l'IVA è liquidata e versata per "masse" e che non esiste una liquidazione specifica dell'IVA per singola prestazione, né, tanto meno, per le prestazioni relative ad un singolo appalto. Va ricordato che alla liquidazione periodica IVA (mensile o trimestrale) concorrono una serie di elementi (fatture emesse e ricevute, pro rata di indetraibilità, indetraibilità oggettive, ecc.) che difficilmente permettono di "agganciare" al risultato del versamento, in modo univoco, l'importo dell'IVA addebitata in fattura. Inoltre la liquidazione di uno specifico periodo (mese o trimestre) può anche non determinare un debito di imposta ma un credito, utilizzabile in compensazione verticale per periodi successivi (o in compensazione orizzontale). Se, pertanto, l'Amministrazione finanziaria deve tener conto di tali peculiarità nel controllo circa il corretto adempimento degli obblighi IVA propri dei contribuenti, a maggior ragione è da ritenere incongruo che tali verifiche siano richieste all'appaltatore e al committente. L'appaltatore non può

materialmente controllare se il subappaltatore ha versato l'IVA relativa al rapporto contrattuale (e ancora più difficilmente il committente), visto che l'imposta finisce in un "calderone". L'IVA non è certo un'imposta d'atto come quella di registro. Queste procedure complesse per le imprese, non richieste nella normale attività di impresa e di nessuna utilità ai fini del contrasto dell'evasione fiscale o dell'impiego di lavoro nero, hanno determinato la sospensione dei pagamenti da parte dei committenti/appaltatori a favore di appaltatori/subappaltatori, aggravando così la situazione in cui si trovano le imprese, già molto difficile a causa della stretta creditizia e dei ritardi dei pagamenti da parte della PA. Tale effetto appare, per altro, in netto contrasto con le finalità della direttiva europea n. 7 del 2011, contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, appena recepita nel nostro ordinamento con il d.lgs. n. 192 del 2012: da una parte si incentivano le imprese ad avere rapporti di pagamento consoni e regolari, dall'altra le si spinge a non pagare per non incorrere in rischi. Va osservato che la disciplina che si intende abrogare mina il principio dell'autonomia contrattuale, della correttezza e buona fede tra le parti. Le imprese che operano in appalto sono costrette da questa disciplina ad operare a credito, quindi senza certezza d'incasso; devono anticipare all'erario l'IVA dovuta dal committente, consentendo però a quest'ultimo di detrarla; inoltre, ai fini di poter incassare il corrispettivo per le prestazioni rese nell'ambito dell'appalto, devono certificare la propria correttezza tributaria, sollevando il committente dal rischio di essere soggetto alla disciplina. Tutto ciò evidenzia come il Legislatore si sia "intromesso" nell'autonomia contrattuale delle parti, creando una sproporzione tra prestazione e controprestazione. Merita osservare, inoltre, che la norma di cui si chiede l'abrogazione comporta il trasferimento in capo ai privati di alcune funzioni di controllo che spettano alla Pubblica Amministrazione. Una disciplina avente tali caratteristiche è stata spesso censurata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. Ad esempio, nella sentenza 21 giugno 2012, cause riunite C-80/11 e C-142/11, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha indicato che "Spetta (...), in linea di principio, alle autorità fiscali effettuare i controlli necessari presso i soggetti passivi al fine di rilevare irregolarità e evasioni in materia di IVA nonché infliggere sanzioni al soggetto passivo che ha commesso dette irregolarità o evasioni". La normativa appare inoltre discriminatoria nei confronti degli

	<p>appaltatori e subappaltatori italiani (o comunque aventi sede in Italia), in quanto essa rende più favorevole per i committenti affidare le commesse ad appaltatori siti all'estero, proprio perché non soggetti alla normativa: secondo quanto indicato dalla Corte di giustizia dell'UE, una normativa che tratta in maniera diversa le imprese a seconda che siano o non siano residenti all'interno dello Stato membro interessato, costituisce una discriminazione vietata dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.</p>
<p>Art. xxx</p> <p><i>(Indeducibilità interessi passivi su strumenti di debito emessi da società diverse da quelle con azioni quotate)</i></p> <p>1. L'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 è soppresso.</p>	<p>La disposizione normativa proposta abroga l'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 che prevede l'indeducibilità di (parte) degli interessi passivi derivanti da prestiti obbligazionari emessi da società diverse da quelle con azioni quotate o da banche. L'indeducibilità riguarda gli interessi su titoli che prevedono tassi di rendimento effettivo superiori (i) al doppio del tasso ufficiale di riferimento per le obbligazioni e i titoli simili negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione Europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che siano inclusi nella c.d. white list (D.M. 4 settembre 1996) o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione, o (ii) al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi per le obbligazioni e i titoli simili diversi dai precedenti.</p> <p>Si tratta di una disposizione introdotta al fine di contrastare arbitraggi fiscali su base domestica nel settore delle società a ristretta base azionaria, consistenti nella emissione da parte della società di obbligazioni con cedole periodiche assai elevate, congiuntamente alla sottoscrizione delle stesse da parte di soggetti persone fisiche che sono soci della stessa società emittente. Tali operazioni costituivano una facile modalità per trasformare utili non deducibili dal reddito della società e soggetti a tassazione meno agevolata in capo ai soci persone fisiche, in interessi deducibili in capo alla società e soggetti alla tassazione del 12,5% in capo ai soci. L'arbitraggio contrastato dalla norma in esame era quindi costituito dalla deducibilità degli interessi rispetto all'indeducibilità degli utili per la società emittente, dal differenziale di aliquota gravante sugli utili societari e sugli interessi obbligazionari in capo ai soci persone fisiche, e, inoltre, dal beneficio della immediata deduzione degli interessi in base alla competenza a cui si contrapponeva la tassazione degli stessi in capo alle persone fisiche solo al momento del loro effettivo</p>

	<p>pagamento.</p> <p>Dal 1995 ad oggi, il sistema di tassazione del reddito d'impresa è stato tuttavia profondamente modificato. Con le riforme del sistema di tassazione del reddito di impresa (deducibilità degli interessi passivi al 30% del ROL) e dell'aliquota di tassazione dei redditi di capitale (20%), nonché con il passaggio dall'ILOR, ove era consentito dedurre gli interessi passivi, all'IRAP che non consente tale deduzione, è venuto meno quel differenziale di aliquota gravante sugli utili societari e sugli interessi obbligazionari in capo ai soci persone fisiche che rendeva conveniente pagare al socio interessi anziché dividendi. Le attenuazioni introdotte con il DL n. 83/2012 rischiano di introdurre ulteriori complicazioni, poiché la norma non definisce le modalità con cui occorrerà verificare la sussistenza dei requisiti dell'investitore.</p>
<p style="text-align: center;">Art. xxx</p> <p style="text-align: center;"><i>(Abolizione ritenute su interessi)</i></p> <p>1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è abrogata.</p> <p>2. Il numero 2) della lettera f) del comma 1 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è sostituito con il seguente "2) delle plusvalenze di cui alla lettera c - ter del medesimo articolo derivanti dalla cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa, nonché da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti depositi e conti correnti".</p> <p>3. Nei confronti dei soggetti non residenti non si applicano le ritenute e le imposte sostitutive, ovunque previste, sugli interessi, premi ed ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nonché sui redditi diversi derivanti alla cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa, nonché da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti depositi e conti correnti.</p>	<p>L'Italia è uno dei pochissimi Paesi dell'Unione Europea a prevedere la tassazione degli interessi pagati da soggetti residenti a soggetti non residenti. L'obbligo prevede talune deroghe, come ad esempio, quelle concernenti i pagamenti di interessi tra imprese europee facenti parte dello stesso gruppo, quella relativa gli interessi su obbligazioni con durata superiore a 18 mesi emesse dallo Stato, dalle banche e dalle società quotate, ovvero gli interessi derivanti da depositi e conti correnti. Talvolta, la misura dell'imposta è ridotta rispetto all'aliquota ordinaria (oggi 20%) per effetto di quanto disposto dalle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni.</p> <p>Il quadro che ne risulta è particolarmente frammentato. Le disposizioni speciali attirano i comportamenti dei contribuenti che, del tutto comprensibilmente, cercano di sfruttarle a proprio vantaggio. Che è un vantaggio economico ancor prima che fiscale. Infatti, la ritenuta o l'imposta sostitutiva sono operate sull'interesse lordo e, nonostante la loro entità apparentemente modesta, si trasformano in un onere fiscale importante per il creditore estero, che non è in grado di recuperarla. Da qui la storica mancanza di interesse da parte di banche estere prive di filiali o succursali in Italia a finanziare imprese italiane. Di seguito si riporta un esempio concreto sugli effetti negativi presenti nella disciplina che si propone di modificare.</p> <p><u>Esempio</u></p> <p><i>Una banca straniera finanzia una società residente in Italia al tasso dell'8%. A sua volta, l'istituto ha un costo del denaro del 6%. La ritenuta applicata in</i></p>

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano agli interessi corrisposti e ai redditi diversi realizzati dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge.

Italia ammonta a 1,6 (8% per 20%). A fronte di un reddito lordo per la banca di 2, l'aliquota d'imposta effettiva ammonta all'80%. Nel proprio Stato di residenza la banca dovrà pagare le imposte sul reddito netto (ad esempio, il 33% di 2; pari a 0,67) e potrà detrarre le imposte pagate all'estero, ma solo nei limiti della quota d'imposta locale riferita al reddito estero. Il reddito estero è pari a 2 e la quota d'imposta locale riferita a questo reddito è, al massimo di 0,67. Quindi, se tutto va bene, la banca non pagherà nulla al proprio fisco locale ma l'imposizione effettiva rimarrà pari all'80%, un'aliquota ben superiore a quella prevista localmente. Questo disincentiva il finanziatore a prestare sul mercato italiano.

La prassi dei finanziamenti prevede che il tasso di interesse lordo dovuto a una banca estera è aumentato per far sì che, al netto della ritenuta, risulti pari al tasso effettivamente voluto da quell'istituto. Se il finanziamento è inizialmente concesso da una banca italiana è prassi che il costo della ritenuta che sarebbe dovuta a seguito della cessione del credito alla banca estera rimanga in capo alla banca italiana.

Quindi, il costo della ritenuta o dell'imposta sostitutiva si trasforma in un maggior costo (deducibile) in capo al debitore italiano, che non ha quindi interesse a rivolgersi al mercato estero dei capitali, se non cercando di sfruttare le ipotesi di esenzione da imposta previsti dalla legge.

Oltre alle inevitabili complicazioni legali, contrattuali e societarie, ciò sta generando un rilevante contenzioso tra contribuenti e l'amministrazione finanziaria che spesso considera questi tentativi come vere e proprie elusioni d'imposta.

Alla luce di tali considerazioni si propone di abrogare ogni ritenuta ed imposta sostitutiva sui redditi di capitale versati ai non residenti. Le eventuali preoccupazioni afferenti la possibilità che una parte (grande o piccola) di questi redditi possa essere dirottata verso paradisi fiscali senza subire imposizione in Italia, sono mitigate – se non addirittura risolte – da (a) le norme in tema di ineducibilità di ogni costo od onere derivante da operazioni con controparti localizzate in paradisi fiscali (art. 110, comma 10, del TUIR) e (b) le norme che limitano, in via generale, la deducibilità degli interessi passivi per tutte le imprese residenti (art. 96 del TUIR). Mancano dati precisi sul gettito ritratto da ritenute ed imposte sostitutive sui redditi di capitali, in

	<p>quanto queste condividono lo stesso codice di versamento di altre imposte. Tuttavia, si può ragionevolmente stimare che il gettito relativo sia del tutto modesto.</p>
<p>Art. xxx <i>(Rettifica IVA crediti non riscossi)</i></p> <p>1. All'articolo 26, comma 2, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole "procedure esecutive rimaste infruttuose", inserire le seguenti "o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182 bis regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, lettera d) regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese".</p>	<p>La disposizione proposta ha l'obiettivo di coordinare la disciplina ai fini della deducibilità delle perdite su crediti, con riferimento alle imposte sui redditi, e la disciplina IVA prevista dall'articolo 26 del DPR n. 633/1972 concernente le variazioni dell'imponibile o dell'imposta. La modifica in esame si rende necessaria per consentire che, a seguito della stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182 bis regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, lettera d) regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese, oltre alla possibilità di dedurre le perdite su crediti ai fini della determinazione del reddito d'impresa, il fornitore che ha emesso una fattura in relazione ad operazioni successivamente non pagate in tutto o in parte dal debitore, abbia la possibilità di recuperare l'IVA originariamente versata all'erario al momento di effettuazione della fornitura il cui corrispettivo non sia stato pagato.</p>
<p>Art. xxx <i>(Abrogazione del Modello 770 mensile)</i></p> <p>1. L'art. 44-bis, comma 1 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazione nella legge alla L. 24 novembre 2003, è abrogato.</p>	<p>L'art. 44-bis del DL n. 269/2003, prevede l'introduzione di un obbligo di comunicazione mensile in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per la rilevazione della misura della retribuzione e dei versamenti eseguiti, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, mediante una dichiarazione mensile da presentare entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. La misura era finalizzata a semplificare gli adempimenti dichiarativi ai fini fiscali e previdenziali a carico del sostituto d'imposta (modello 770 annuale semplificato) con riferimento ai redditi dei propri dipendenti, uniformando in un unico flusso mensile telematico. La norma in oggetto presenta notevoli difficoltà tecniche per la sua attuazione (l'unione dei flussi mensili previdenziali e fiscali è impossibile per le differenze intrinseche tra la disciplina fiscale, impostata sul principio di cassa, e quella previdenziale, ancorata alla competenza). Inoltre, con la procedura d'invio mensile del modello 770 non si elimina alcun adempimento fiscale a carico dei sostituti d'imposta, ma semplicemente si rimodula in più adempimenti</p>

	<p>mensili, con conseguente incremento dei costi inerenti la loro gestione attraverso il ricorso a risorse interne o avvalendosi di consulenti esterni. Prendendo atto delle difficoltà di attuazione della misura in oggetto, attestate dai successivi provvedimenti nel 2009, 2010 e 2011, si chiede l'abrogazione della stessa misura per manifesta incompatibilità tra l'obiettivo dichiarato dal Legislatore (semplificazione per il sostituto d'imposta) e l'effetto contrario che ne deriverebbe negli oneri a carico dei sostituti d'imposta.</p>
<p>Articolo ... <i>(Eliminazione del visto di conformità per compensazione crediti IVA)</i></p> <p>1. L'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7) del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 12 novembre 2011, n. 183 è soppresso.</p>	<p>I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti IVA per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. Va ricordato che la compensazione del credito IVA annuale o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. L'Amministrazione finanziaria, pertanto, riceve le informazioni relative al credito IVA da compensare prima della compensazione. Occorre altresì ricordare che i controlli propedeutici al rilascio del visto di conformità hanno natura eminentemente formale e non comportano valutazioni di merito, come precisato dall'Amministrazione finanziaria nella circolare n. 134 del 17 giugno 1999. Alla luce di tali considerazioni, l'apposizione del visto di conformità rappresenta un adempimento oneroso per le imprese ma privo di utilità ai fini del controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria. Si propone, pertanto, l'abrogazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale da quale scaturisce il credito che si vuole utilizzare in compensazione orizzontale.</p>
<p>Articolo ... <i>(Semplificazione elenchi intrastat servizi)</i></p> <p>1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi del comma 6-ter dell'articolo 50</p>	<p>L'articolo proposto mira a semplificare il contenuto informativo degli elenchi riepilogativi delle prestazioni intracomunitarie di servizi, c.d. generiche (diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità e quelle da questi ultimi ricevute). Merita considerare, infatti, che l'elenco riepilogativo delle prestazioni di servizi intracomunitarie attualmente vigente richiede al</p>

<p>del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono apportate le modifiche al contenuto degli elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità e quelle da questi ultimi ricevute, al fine di ridurre il contenuto informativo alle sole informazioni concernenti i numeri di identificazione IVA delle controparti ed il valore totale delle transazioni suddette.</p>	<p>contribuente di indicare per ciascuna tipologia di prestazione di servizi anche le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il numero di riferimento della fattura; • la data della fattura; • il codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta (tali codici – composti di 6 cifre – sono ottenuti dall’elaborazione della tabella CPA 2008, di cui al Regolamento (CE) n. 451/2008 del 23 aprile 2008. I codici della tabella CPA sono composti da 4 cifre; la versione a 6 cifre, disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane, è frutto di un’elaborazione volta ad individuare con maggior dettaglio le tipologie di attività in essa contemplate); • la modalità di erogazione del servizio; • la modalità di incasso/pagamento del corrispettivo; • il Paese di pagamento. <p>Tali informazioni aggiuntive non sono tuttavia utilizzabili per alimentare la banca dati delle partite IVA comunitarie (sistema VIES). Pertanto, la disposizione demanda al Direttore dell’Agenzia delle Dogane di emanare, di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle Entrate e d’intesa con l’ISTAT, una nuova determinazione ai sensi dell’articolo 50, comma 6-ter del Decreto Legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427, volta a sostituire, semplificandole, le specifiche sezioni dei modelli riepilogativi delle prestazioni di servizi indicate, approvati con Determinazione n. 22778 del 22 febbraio 2010, adottata dal Direttore dell’Agenzia delle Dogane, di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle Entrate e d’intesa con l’ISTAT.</p>
<p>Articolo ... <i>(Comunicazione dati delle operazioni rilevanti ai fini IVA)</i></p> <p>1. All’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 il comma 1 è sostituito dal seguente:</p> <p><i>“1. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono le individuate le modalità e i termini per la comunicazione telematica da parte dei</i></p>	<p>Nel 2010 è stato introdotto a carico di tutti i soggetti passivi IVA l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti da essi poste in essere, se di valore superiore a 3.000 euro. A seguito delle grandi difficoltà operative generate dalla presenza della soglia di 3 mila euro, applicabile alle operazioni effettuate tra soggetti passivi d’imposta, l’art. 2, comma 6 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 ha modificato la fisionomia di tale comunicazione. Per apportando un’indubbia semplificazione, la novella normativa non ha chiarito quale sarà l’assetto definitivo della comunicazione dei dati delle</p>

<p><i>soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto dell'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonché, in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e per i quali è stata emessa fattura. Per la determinazione del periodo di riferimento dell'operazione si considera la data di registrazione delle fatture sia emesse che ricevute. Per i soggetti tenuti alle comunicazioni di cui all'art. 11, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le comunicazioni sono dovute limitatamente alle fatture emesse o ricevute per operazioni diverse da quelle inerenti ai rapporti oggetto di segnalazione ai sensi dell'art. 7, commi 5 e 6, del DPR 29 settembre 1973, n. 605. Nel medesimo provvedimento sono individuate le modalità e i termini di comunicazione da parte dei soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto degli elenchi dei clienti che non agiscono in qualità di soggetti passivi della medesima imposta. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.”.</i></p>	<p>operazioni rilevanti ai fini IVA, in relazione ai periodi d'imposta. La proposta in esame mira a sostituire l'elenco delle operazioni rilevanti ai fini IVA, con la comunicazione dell'elenco dei clienti e dei fornitori del soggetto passivo IVA. Le modalità e il contenuto della comunicazione sono demandate ad un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, fermo restando che per determinare il periodo di riferimento delle operazioni da comunicare cumulativamente nell'elenco clienti e fornitori occorre fare riferimento alla data di registrazione delle fatture emesse e ricevute nel periodo di riferimento della comunicazione. Inoltre, a fronte delle nuove possibilità per l'Anagrafe tributaria di acquisizione di informazioni circa l'operatività della clientela degli operatori finanziari ed assicurativi, sulla base anche delle recenti modifiche apportate in materia dal decreto “Salva Italia”, la normativa dell'art. 21 del D.L. n. 78 del 2010 è circoscritta in modo da evitare sovrapposizioni di sostanziale non utilità per l'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio, posto dalla norma stessa, della limitazione degli aggravati per i contribuenti. La disposizione demanda infine al provvedimento attuativo di determinare le modalità di comunicazione dell'elenco dei clienti che non agiscono in qualità di soggetti passivi IVA. Per l'omissione della comunicazione è prevista l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.</p>
<p>Art. xxx (Addizionali comunali e regionali Irpef) 1. Nell'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Le delibere di variazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, a</p>	<p>Attualmente le procedure di pubblicazione delle delibere locali relative alle addizionali comunali e regionali IRPEF sono differenziate: le addizionali comunali esplicano la loro efficacia dal momento della pubblicazione della delibera sul sito del Dipartimento fiscalità locale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, mentre le delibere delle addizionali regionali sono efficaci dalla data di pubblicazione della delibera nella Gazzetta Ufficiale. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, l'addizionale comunale IRPEF è trattenuta con una procedura diversa rispetto a quella regionale:</p>

<p><i>condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 31 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce.”</i></p> <p><i>Sull'addizionale comunale trattenuta dai sostituti d'imposta</i></p> <p>All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, il comma 5 è sostituito dal seguente:</p> <p><i>“5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'addizionale comunale dovuta è determinata dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi. Il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto, l'importo è trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio. L'importo da trattenere è indicato nella certificazione unica di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.”</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • l'acconto dell'addizionale comunale (pari al 30% dell'addizionale determinata in relazione al reddito imponibile dell'anno precedente) è trattenuto dal sostituto d'imposta in un massimo di 9 rate mensili, a partire dal mese di marzo, mentre il saldo, calcolato a fine anno in sede di conguaglio, è trattenuto in un massimo di 11 rate mensili nell'anno successivo; • il saldo dell'addizionale regionale trattenuto in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. <p>Tale difformità di applicazione tra la disciplina dell'addizionale comunale rispetto a quella regionale appesantisce il carico di lavoro dei sostituti di imposta che devono gestire gli adempimenti fiscali per una pluralità di dipendenti residenti in diversi comuni e regioni. Risulta, pertanto, necessaria un'uniformità di trattamento e di pubblicità a livello nazionale.</p> <p>Con riferimento alle maggiorazioni delle addizionali regionali IRPEF disposte automaticamente per le Regioni in disavanzo sanitario, risulta opportuno prevedere la pubblicazione espressa delle misure di conferma o revoca di tali misure (disposta a seguito della revisione annuale dei risultati ottenuti con i piani di rientro dal deficit), oltre che sul Dipartimento fiscalità locale del Ministro dell'Economia e Finanze, anche sui siti internet della relativa Direzione centrale e delle relative Direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate</p>
<p style="text-align: center;">Art. xxx</p> <p style="text-align: center;"><i>(Ritenute su agenti - Comunicazione di avvalersi di dipendenti o terzi)</i></p> <p>1. All'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il comma 7 è sostituito dal seguente:</p> <p><i>“7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinati i criteri, i termini e le</i></p>	<p>Le vigenti disposizioni in materia di adempimenti fiscali stabiliscono che i committenti, i proponenti e/o i mandanti, nella loro qualità di sostituti d'imposta, sono obbligati ad effettuare una ritenuta a titolo di acconto, ai fini IRPEF o IRES, sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e procacciamento di affari. Il comma 2, dell'articolo 25-bis, del D.P.R. n.600/1973, dispone che la ritenuta è applicata, in via generale, al 50% dell'ammontare delle provvigioni (in pratica la ritenuta risulta pari all'11,5% dell'importo</p>

<p><i>modalità per la presentazione della dichiarazione indicata nel secondo comma. Tali modalità devono prevedere la trasmissione anche tramite posta elettronica certificata della predetta dichiarazione. La dichiarazione non potrà avere limiti di tempo e sarà valida fino a revoca ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente. L'omissione della comunicazione relativa alle variazioni che comportano il venir meno delle predette condizioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni."</i></p>	<p>complessivo della provvigione). Tuttavia, lo stesso comma 2, prevede che per i percipienti che dichiarino ai loro committenti (preponenti o mandanti) di avvalersi, nell'esercizio della propria attività, in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al 20% dell'importo delle provvigioni stesse (pari ad una ritenuta dell'4,6% dell'importo complessivo provvisionale). L'applicazione della ritenuta d'acconto nella misura ridotta (sul 20% della base imponibile anziché sul 50%), quindi, è subordinata alla presentazione al committente, preponente o mandante, da parte del percipiente le provvigioni (agente o rappresentante) di un'apposita dichiarazione. L'attuale disciplina prevede che la dichiarazione sia spedita entro il 31 dicembre di ciascun anno solare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (unica forma consentita) ed ha effetto per l'intero anno solare successivo, salvo variazioni in corso d'anno che possano far venire meno le predette condizioni (articolo 3, comma 1, del D.M. 16.04.1983). Nel caso in cui le condizioni previste per l'applicazione della minore ritenuta si verificano nel corso dell'anno, il percipiente le provvigioni deve presentare una dichiarazione al committente, preponente o mandante, entro quindici giorni dal verificarsi delle predette variazioni, con le modalità sopra specificate. Entro lo stesso termine (15 giorni) devono essere dichiarate le variazioni in corso d'anno che fanno venire meno le condizioni per l'applicazione della ritenuta ridotta (articolo 3, comma 2, del D.M. 16.04.1983). Per quanto sopra, gli intermediari commerciali che si avvalgono, in via continuativa, dell'opera di dipendenti o terzi, sono tenuti ad inviare annualmente, tramite raccomandata A.R., una dichiarazione al proprio committente al fine di fruire delle ritenute ridotte sulle provvigioni percepite. La norma propone la stabilizzazione temporale della dichiarazione annuale, prevedendo che la stessa sia ripresentata solo se siano venute meno le condizioni richieste per fruire delle ritenute d'acconto ridotte. La norma si completa con la previsione di una sanzione amministrativa (da 258 a 2.065 euro) legata all'omissione della comunicazione relativa alla perdita dei requisiti in capo al contribuente.</p>
<p>Art. xxx <i>(Tassazione del trattamento di fine rapporto)</i></p> <p>1. All'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con</p>	<p>Il regime di tassazione del TFR di cui all'art. 19 del TUIR, come riformato dal D.lgs. n. 47 del 2000 e dal D. lgs. n. 168 del 2001, prevede un duplice passaggio:</p> <p>1) il sostituto d'imposta provvede a una</p>

<p>decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 1 è sostituito con il seguente:</p> <p><i>«1. Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. L'imposta è applicata a titolo di acconto con l'aliquota vigente per il primo scaglione di reddito di cui all'articolo 11. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti».</i></p>	<p>liquidazione provvisoria dell'imposta sul trattamento di fine rapporto,. L'aliquota è determinata con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e al netto delle rivalutazioni già assoggettate a tassazione con imposta sostitutiva, per il numero di anni e frazioni di anno preso a base di commisurazione, moltiplicando il risultato per dodici;</p> <p>2) l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati dichiarati dal sostituto attraverso il modello 770, provvede alla liquidazione definitiva dell'imposta sul TFR in base all'aliquota personale del contribuente calcolata come media dell'ultimo quinquennio precedente a quello in cui è maturato il diritto alla percezione del TFR.</p> <p>Tenuto conto che esigenze erariali di riscossione richiedono l'intervento del sostituto in sede di liquidazione provvisoria delle imposte dovute sul TFR, si propone di semplificare il meccanismo di calcolo della liquidazione provvisoria delle imposte sul TFR, mediante l'applicazione di un'aliquota fissa da parte del datore.</p>
<p>Art. xxx</p> <p><i>(Modalità di applicazione dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR)</i></p> <p>1. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, il comma 4 è sostituito dal seguente:</p> <p><i>“4. I soggetti indicati negli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano l'imposta di cui al comma 3 sulle rivalutazioni maturate in ciascun anno. L'imposta è versata entro il 16 febbraio dell'anno successivo. L'imposta è imputata a riduzione del fondo. Se il trattamento di fine rapporto è corrisposto da soggetti diversi da quelli indicati nei predetti articoli, l'imposta sostitutiva di cui al comma 3 è complessivamente liquidata dal soggetto percettore nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui viene corrisposto, anche a titolo di anticipazione, e versata nei</i></p>	<p>L'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalla rivalutazione del TFR, commisurata al 90 per cento delle rivalutazioni maturate nell'anno precedente, è versata annualmente per mezzo del sostituto d'imposta (datore di lavoro) mediante un sistema di acconto (entro il 16 dicembre) e di saldo (entro il 16 febbraio dell'anno successivo).</p> <p>Il sistema di liquidazione dell'imposta comporta per le aziende, che operano in veste di sostituto d'imposta, una serie di adempimenti gravosi, da effettuare in un breve lasso di tempo.</p> <p>Inoltre, a decorrere dal 2008, per le aziende obbligate a effettuare i versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria INPS (art. 1, comma 755 e ss., della legge n. 296/2006 e dei DD.MM. 30 gennaio 2007) si sono aggiunti i seguenti ulteriori adempimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • determinazione e versamento dell'acconto e del saldo dell'imposta sostitutiva anche con riferimento ai TFR versati al Fondo di Tesoreria INPS; • recupero nella dichiarazione contributiva DM10

<p><i>termini previsti per il versamento a saldo delle imposte derivanti dalla medesima dichiarazione dei redditi. Si applicano le disposizioni del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.</i>”.</p>	<p>degli importi dell'imposta sostitutiva pagata per conto del Fondo di Tesoreria INPS.</p> <p>Poiché tali oneri rappresentano un aggravio di lavoro e di costi di gestione per le aziende non giustificati, si propone di semplificare la disposizione prevedendo un unico versamento determinato a titolo definitivo.</p>
<p>Art. xxx</p> <p><i>(Spese di rappresentanza - adeguamento valore di riferimento omaggi a disciplina imposte sui redditi)</i></p> <p>1. Alla lettera h) dell'articolo 19-bis1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 le parole “lire cinquantamila” sono sostituite da “euro cinquanta”.</p>	<p>Le spese per gli omaggi di valore unitario non superiore a 50 euro sono interamente deducibili ai fini delle imposte sui redditi (art. 108, co. 2, del TUIR). Ai fini IVA, invece, la detrazione dell'imposta è ammessa solo per gli omaggi di valore inferiore a 25,82 euro. Questa differenza crea inutili complicazioni per le imprese. Per equiparare i limiti previsti dalle due discipline, si propone di consentire la possibilità di detrarre l'IVA sulle spese di rappresentanza sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro.</p>
<p>Art. xxx</p> <p><i>(Sanzioni per omissione o inesattezza dati statistici degli elenchi Intrastat)</i></p> <p>1. Il comma 5 dell'articolo 34 del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 è sostituito dal seguente:</p> <p>“5. Per l'omissione o l'inesattezza dei dati di cui agli articoli 21 e 23 del regolamento CEE n. 3330/91 del Consiglio del 7 novembre 1991, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Le sanzioni non si applicano se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta”.</p>	<p>Per effetto del rinvio all'art. 11 del d.lgs. n. 322/1989, l'omissione o inesattezza di dati statistici negli elenchi INTRASTAT è punita dall'art. 34, co. 5, del DL n. 41/1995 con sanzione da 516 a 5.164 €. L'onere appare sproporzionato rispetto alla contestazione. La sanzione, infatti, è applicata per ogni elenco Intrastat compilato irregolarmente e gli errori seriali, rilevati a distanza di anni, implicano una moltiplicazione della sanzione. Si tratta di errori puramente formali che non comportano nessun rilievo tributario e nessun danno erariale. Si propone l'abrogazione della norma sanzionatoria o, in subordine, la previsione anche per la comunicazione dei dati statistici dell'esimente di cui all'art. 11 del D.lgs. n. 471/1997, ai sensi del quale “la sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti, anche a seguito di richiesta”, come peraltro già previsto dal sistema sanzionatorio abrogato dal D.lgs. n. 471 del 1997.</p>
<p>Art. xxx</p> <p><i>(Liquidazione IVA di gruppo)</i></p> <p>1. Il testo dell'articolo 2 del decreto ministeriale 13 dicembre 1979, recante <i>Norme in materia di imposta sul valore aggiunto relative ai versamenti e alle dichiarazioni delle società controllate</i> è sostituito dal seguente:</p> <p>“Art. 2</p> <p>Agli effetti del presente decreto si</p>	<p>La procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo, disciplinata dall'articolo 73, ultimo comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto ministeriale 13 dicembre 1979, costituisce un particolare metodo di liquidazione dell'IVA che consente alle società controllanti e controllate appartenenti ad un gruppo di compensare, all'interno del medesimo gruppo, le situazioni creditorie in capo ad alcune società con quelle debitorie di altre.</p> <p>Sotto il profilo soggettivo sono però ammesse alla procedura in esame, in qualità di controllate, soltanto</p>

<p>considerano controllate soltanto le società le cui azioni o quote sono possedute per una percentuale superiore al cinquanta per cento del loro capitale, fin dall'inizio dell'anno solare precedente, dall'ente o società controllante o da altra società controllata da questi, ai sensi del presente articolo. La percentuale è calcolata senza tenere conto delle azioni prive del diritto di voto.</p> <p>Le società controllanti a loro volta controllate da un'altra società possono avvalersi della facoltà prevista dal presente decreto soltanto se la società che le controlla rinuncia ad avvalersene”.</p>	<p>le società di capitali. La proposta in esame introduce una nuova formulazione dell'articolo 2 del DM 13 settembre 1979 che consente di allargare l'ambito applicativo della disciplina dei versamenti e delle dichiarazioni IVA delle società controllate. In particolare, attraverso la nuova formulazione della norma, si vogliono superare i vincoli che attualmente precludono l'utilizzo della particolare procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo alle società di persone, peraltro espressamente previsti nel decreto attuativo e non nella norma primaria di riferimento contenuta nell'art. 73, ultimo comma, del DPR 633 del 72 (la quale si limita a stabilire che “si considera controllata la società le cui azioni o quote sono possedute dall'altra per oltre la metà fin dall'inizio dell'anno solare precedente”). Si rileva inoltre che nei gruppi strutturati di imprese non è infrequente l'utilizzo della forma societaria della società di persone, con particolare riferimento ai livelli apicali della catena di controllo, e la formulazione proposta della disposizione in esame consentirebbe di accedere ad una più razionale gestione delle posizioni debitorie e creditorie delle diverse società, senza alcun concreto pericolo o danno per l'erario. Peraltro, la prospettata estensione dell'ambito applicativo dell'IVA di gruppo alle società di persone, si pone coerentemente nel solco del progressivo ampliamento dell'ambito di applicazione delle disposizioni in esame, che nel tempo ha portato l'Amministrazione Finanziaria a rivedere le originarie posizioni restrittive che escludevano da tale ambito sia le società consortili, sia le società non residenti.</p>
<p style="text-align: center;">Art. xxx (Contraddittorio preventivo)</p> <p>1. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo la lettera h), aggiungere la seguente lettera:</p> <p><i>«i). gli atti di cui alla lettera a) sono emanati, a pena di nullità, previa richiesta scritta comunicata al contribuente, anche per lettera raccomandata o mediante posta elettronica certificata di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, di chiarimenti da inviare per iscritto entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta. A pena di nullità, l'Amministrazione finanziaria</i></p>	<p>Alla luce della nuova disciplina degli avvisi di accertamento esecutivi prevista dal D.L. n. 78/2010, e successive modificazione, si avverte ancor più l'esigenza di scoraggiare l'adozione di avvisi di accertamento mal fondati, temerari o sbrigativi. La misura proposta introduce un contraddittorio preventivo obbligatorio tra Amministrazione finanziaria e contribuente in tutti i casi in cui l'azione accertativa trova esito in un atto impositivo con valenza esecutiva. A tal fine, viene previsto che l'adozione dell'avviso di accertamento esecutivo sia preceduta, a pena di nullità dell'atto, da una richiesta di chiarimenti che deve essere comunicata al contribuente per iscritto o per posta elettronica certificata. E' altresì previsto che l'Agenzia delle entrate indichi nella motivazione dell'avviso di accertamento esecutivo le ragioni per cui non ha</p>

<p><i>deve specificamente motivare l'avviso di accertamento dando conto delle ragioni per le quali sono state disattesi i chiarimenti o le prove documentali fornite dal contribuente ed indicando le imposte o le maggiori imposte, gli interessi e le sanzioni dovute.».</i></p>	<p>accolto le difese del contribuente ed ha emesso l'avviso di accertamento. Infine, la norma specifica che nell'avviso di accertamento l'Agenzia delle entrate indichi l'esatto importo delle somme che il contribuente è tenuto a versare. Tale precisazione si rende necessaria poiché a seguito della novella sulla procedura di riscossione operata dal L. n. 78/2010, gli interessi di mora sono dovuti dal primo giorno successivo il termine per la presentazione del ricorso anche se calcolati dal giorno successivo a quello di notifica. Tuttavia, essendo il termine della presentazione del ricorso un termine mobile (poiché può essere sospeso sia in casi di presentazione di istanza per l'accertamento con adesione, sia nelle ipotesi di sospensione feriale dei termini) la corretta quantificazione degli interessi di mora può recare profili di incertezza. Inoltre, in caso di impugnazione dell'atto, l'intimazione a pagare è circoscritta ad 1/3 dell'imposta e degli interessi. Anche in questo caso è opportuno che gli importi dovuti siano puntualmente indicati nell'atto notificato, onde evitare che il contribuente commetta errori di calcolo. La misura non comporta maggior oneri per l'Erario.</p>
<p>Art. xxx (<i>Sequestro conservativo</i>)</p> <p>1. Nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale, salvo il caso in cui il debito tributario relativo ai fatti costitutivi dei delitti medesimi sia stato estinto mediante pagamento od accettato piano di pagamento rateizzato, anche a seguito di speciali procedure conciliative o di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie ovvero se risulta estinto per prescrizione o per decadenza.</p> <p>(<i>Proposta alternativa:</i> 1. Nelle fattispecie di cui all'art.1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 il pagamento del debito erariale, anche mediante rateizzazione, fa venir meno la validità ed efficacia del sequestro del profitto del reato di cui all'art. 322 - ter del codice penale.)</p>	<p>La confisca per equivalente ha la finalità di impedire che l'impiego economico dei beni di provenienza delittuosa possa consentire al colpevole di garantirsi il vantaggio che era oggetto specifico del disegno criminoso. La determinazione del profitto suscettibile di confisca coincide quindi con l'ammontare dell'imposta evasa. L'art.13 del Dlgs. n. 74/2000 attribuisce al pagamento delle imposte natura di circostanza attenuante e non causa di estinzione del reato. Conseguentemente ed in linea teorica, la confisca, cui il sequestro risulta finalizzato, sarebbe irrogabile, come ritenuto da alcune Procure, anche in presenza dell'avvenuto pagamento del debito d'imposta, dando vita ad un indebito arricchimento in danno del contribuente.</p> <p>La proposta introduce nel nostro ordinamento giuridico una norma di carattere interpretativo dell'art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 atta a precisare che la sanatoria della posizione debitoria con l'amministrazione finanziaria fa venir meno lo scopo principale che si intende perseguire con la confisca. Ne consegue che la restituzione all'erario del profitto derivante dal reato elimina in radice lo stesso oggetto sul quale dovrebbe incidere la confisca. In caso contrario si avrebbe appunto una inammissibile duplicazione sanzionatoria, in contrasto con il</p>

	<p>principio che l'espropriazione definitiva di un bene non può essere mai superiore al profitto derivato dal reato. La misura proposta è diretta a valorizzare la funzione di speciale prevenzione positiva insita nell'istituto. E' evidente infatti che in caso di pagamento del debito erariale non avrebbe alcun senso applicare la confisca, atteso che tramite il versamento dell'evasore ravveduto si verrebbe soddisfatto il credito erariale, e pertanto, eliminata in radice l'offesa in precedenza arrecata agli interessi economici dello Stato</p>
--	--

AGENZIE PER LE IMPRESE

Correttivi alla normativa delle Agenzie per le imprese

Potenziamento del ruolo e delle attività in sostituzione o supporto degli organi delle pubbliche amministrazioni

<p style="text-align: center;">Art. xxx (Agenzie per le imprese)</p> <p>1. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono dettate disposizioni correttive e integrative dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dei regolamenti da esso contemplati in base ai seguenti principi e criteri:</p> <p>a) i controlli, le dichiarazioni e le attività istruttorie delle Agenzie per le imprese sostituiscono a tutti gli effetti i controlli e le attività delle amministrazioni pubbliche competenti, sia nei procedimenti automatizzati che in quelli ordinari, salvo per le determinazioni in via di autotutela e per l'esercizio della discrezionalità;</p> <p>b) definizione delle attività delle Agenzie per le imprese per il supporto organizzativo e gestionale allo svolgimento della conferenza di servizi, che contempli, in particolare, la possibilità per le Agenzie di prestare la propria attività ai fini della convocazione, della predisposizione del calendario e dei termini di conclusione dei lavori, nonché della attivazione dei rimedi previsti dalla legge in caso di silenzio o dissenso delle amministrazioni;</p>	<p>La proposta è diretta a potenziare il ruolo e le attività delle Agenzie per le imprese, enti privati accreditati, cui le imprese possono rivolgersi per semplificare le pratiche di loro interesse.</p> <p>La proposta ha inoltre l'obiettivo di correggere le criticità della normativa in ordine alle attribuzioni delle Agenzie, agli effetti delle loro attività, nonché alla procedura di accreditamento cui devono sottoporsi, che rischiano di vanificare gli auspicati obiettivi di semplificazione ed efficienza che tale strumento mira a realizzare.</p> <p>A tali fini, si prevede una delega al Governo per emanare un regolamento diretto ad apportare integrazioni e correttivi all'attuale disciplina dei SUAP, contenuta nella Manovra Economica 2009 (art. 38 DL n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008) e dai suoi regolamenti di esecuzione (DPR nn. 159 e 160/2010).</p> <p>I principi e i criteri di delega di cui alla lettera a) hanno l'obiettivo di chiarire che i controlli, le dichiarazioni e le attività istruttorie delle Agenzie non richiedono ulteriori verifiche da parte delle competenti amministrazioni. Dall'attuale regolamentazione, infatti, non si evince se le attività delle Agenzie siano o meno in grado di liberare gli uffici pubblici dalle loro incombenze, sia nei procedimenti automatizzati che in quelli ordinari. Ciò rischia di determinare applicazioni diversificate della nuova normativa sul territorio.</p> <p>I principi e i criteri di delega di cui alla lettera b) chiariscono i compiti e le attività che le Agenzie possono svolgere in caso di indizione della conferenza di servizi da parte dell'amministrazione competente. Anche in questo caso l'obiettivo è di evitare applicazioni diversificate sul territorio.</p> <p>Quelli previsti alla lettera c) hanno invece l'obiettivo di correggere le criticità presenti nell'attuale disciplina dell'accredimento delle Agenzie. Infatti, l'art. 3, co. 1, del DPR n. 159/2010, nel prevede che l'accredimento delle Agenzie debba avvenire per classi economiche (es. estrazione di minerali, costruzioni, prodotti tessili), non</p>
--	---

<p>c) revisione dei requisiti richiesti alle Agenzie per le imprese in modo che l'accreditamento avvenga per materie di regolazione e tipologie di procedimenti.</p> <p>2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il medesimo regolamento sono identificate le norme, anche di legge, che sono abrogate.</p>	<p>è coerente con il quadro degli adempimenti e delle relative procedure di interesse per le imprese.</p> <p>Tali adempimenti sono, nella quasi totalità dei casi, comuni a tutte le tipologie di imprese, a prescindere dalla loro classificazione economica (es. ambiente, edilizia, paesaggio, incolumità pubblica, sanità e igiene).</p> <p>Ad esempio, il procedimento per il rilascio di un permesso di costruire per un edificio da destinare ad attività produttive non cambia se a richiedere tale titolo sia un'impresa del settore chimico piuttosto che un'impresa del settore tessile.</p> <p>La proposta è diretta pertanto a sostituire il requisito della classe economica con quelli che fanno riferimento alle materie di regolazione (titoli per l'esercizio di specifiche attività) e alle tipologie di procedimenti (ambientali, edilizi, ecc.)</p> <p>Questi requisiti, oltre ad agevolare l'attività delle Agenzie senza determinare inutili costi, rispondono maggiormente alle intenzioni del Legislatore, che sono quelle di assicurare un elevato livello di specializzazione di tali enti.</p>
--	--